



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di giovedì trentuno del mese di marzo, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 21

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009 è stato approvato il Regolamento scavi del Comune di Roma;

Che le attività di manomissione del suolo e sottosuolo nel territorio di Roma Capitale per la fornitura e gestione di servizi a rete o similari hanno subito un notevole incremento tanto da rappresentare un fattore di indiscutibile impatto sull'ambiente cittadino;

Che in particolare, l'ingente quantità di interventi sul territorio (oltre 28.000 nel 2013) ha determinato un evidente peggioramento dello stato di conservazione delle strade tale da incidere negativamente sia sulla sicurezza della circolazione stradale e della mobilità pedonale sia sulle condizioni di durabilità e confort delle superfici stradali interessate;

Che tale peculiare situazione è suscettibile di ingenerare notevoli problematiche anche di rilievo sociale soprattutto nelle circostanze in cui il ripetersi disorganico degli interventi nel medesimo ambito urbano costituisce elemento di sicuro disagio per la cittadinanza oltre ad essere fonte di appesantimento delle procedure amministrative di gestione del settore interessato;

Che, pertanto, si rende necessario pervenire ad una nuova disciplina che provveda ad una organica e più attuale definizione delle norme regolamentari di settore e delle relative modalità operative di applicazione;

Che, nello specifico, si reputa opportuno uniformare le attività di manomissione del suolo agli interessi pubblici correlati ad una idonea gestione del patrimonio stradale di Roma Capitale nell'intento di garantire la circolazione urbana in termini di sicurezza ed anche assicurando una ottimale e costante manutenzione delle superfici stradali;

Che le modifiche da apportare al vigente Regolamento maturate anche sulla base dell'esperienza rappresentata dagli Uffici competenti, rendono necessaria una integrale riscrittura del testo sia per la parte prettamente normativa sia per le discipline tecniche da

osservarsi nell'esecuzione dei lavori, con conseguente abrogazione delle norme previgenti;

Che, in sintesi, le novità principali che si ritiene di introdurre riguardano:

- a) la gestione unitaria delle attività di manomissione del suolo, sottosuolo e soprassuolo;
- b) una puntuale definizione delle tipologie di posa da utilizzare per la realizzazione delle canalizzazioni;
- c) il rafforzamento delle attività di programmazione su base annuale e triennale, svolte dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, che sono individuate quale perno programmatico attorno al quale sviluppare una organica e temporalmente coerente gestione del territorio così da evitare sovrapposizioni della manomissione, vietando, altresì, di eseguire interventi non programmati;
- d) una nuova disciplina delle procedure per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione, prevedendo la previa sottoscrizione di una convenzione per l'assunzione degli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto da instaurare tra Amministrazione Capitolina e soggetto attuatore degli interventi;
- e) previsione di una nuova disciplina del deposito cauzionale da costituirsi ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Codice della strada a copertura della irregolare esecuzione dei lavori o dei danni eventualmente arrecati a beni capitolini;
- f) la previsione delle possibilità di prorogare il termine di conclusione dei lavori per una sola volta;
- g) il divieto di poter realizzare interventi su strade di nuova costruzione o sottoposte a manutenzione per periodi da uno a cinque anni, salve le eccezioni disciplinate dal Regolamento;
- h) una puntuale indicazione sul posizionamento dei servizi a rete che, solo in caso di dimostrata impossibilità, può avvenire nella carreggiata stradale, dovendosi, al contrario preferire le fasce di pertinenze, i marciapiedi, le banchine in modo da interessare il meno possibile la sede stradale carrabile;
- i) una nuova disciplina degli interventi urgenti che vengono puntualmente definiti nel genere limitandoli alle sole ipotesi di grave pericolo per la pubblica incolumità, igiene e sicurezza o riparazioni necessarie a garantire la fornitura di servizi essenziali; viene altresì previsto che tali interventi debbano svolgersi senza soluzione di continuità per pervenire ad una sollecita conclusione dei lavori;
- j) una più esaustiva ed aggiornata disciplina tecnica dell'esecuzione di lavori che assicuri all'Amministrazione la restituzione della strada in condizioni di durabilità e confort ottimali, provvedendo, in casi specifici, al ripristino della pavimentazione dell'intera carreggiata;
- k) una disciplina specifica per il posizionamento degli armadi stradali che dovrà essere autorizzato quale parte integrante del servizio a rete posato. Gli armadi dovranno inoltre presentare caratteristiche di sicurezza individuate e rispettare l'ambiente ed il decoro urbano: i proprietari di armadi stradali dovranno adeguarli entro sei mesi alle nuove disposizioni;
- l) l'istituzione del Catasto reti al fine di poter disporre di una mappatura costantemente aggiornata dei servizi a rete presenti nel sottosuolo e dei relativi armadi;
- m) la definizione puntuale dei controlli da effettuarsi per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- n) l'applicazione, in caso di reiterata violazione della stessa norma o di 3 o più violazioni delle disposizioni regolamentari, del provvedimento di sospensione temporanea del rilascio di nuove autorizzazioni;

Che è, inoltre, necessario tenere conto delle disposizioni recate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;

Che con successivo provvedimento di Giunta Capitolina si procederà all’approvazione dello schema di convenzione previsto dell’art. 6 comma 6 del Regolamento da allegare al provvedimento di autorizzazione/concessione contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il soggetto attuatore dell’intervento nonché penalità in caso di violazione delle disposizioni da determinarsi sulla base dei criteri di gravità della violazione, dell’impatto sul territorio in termini di ricadute negative sulla cittadinanza e sul patrimonio capitolino;

Che si ritiene, altresì, necessario prevedere che l’approvazione, le modifiche od integrazioni al “Disciplinare tecnico” allegato al Regolamento debbano essere adottate con deliberazione di Giunta Capitolina, ad eccezione delle prescrizioni di cui al Capitolo 1 parte integrante del Regolamento oggetto del presente provvedimento;

Con successiva determinazione e circolare del Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana saranno definite, rispettivamente, la modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza e ogni altra afferente procedura operativa;

Preso atto che, in data 2 ottobre 2014 il Dirigente della U.O. n. 5 Manutenzioni Stradali del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Mazzenga”;

Preso atto che, in data 2 ottobre 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: R. Massaccesi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.M. 1° ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;

Che la proposta, in data 29 ottobre 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi IX, XI e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, III, V, VI, VII, VIII, XII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

1. è necessario prevedere nel regolamento un maggiore utilizzo di sistemi informatici al fine di agevolare l'attività degli uffici tecnici;
2. il sistema autorizzativo solo per singola licenza andrebbe rivisto in quanto sarebbe opportuno prevedere di potere autorizzare per progetto visto che le società presentano dei programmi semestrali di intervento che, se pianificati mensilmente potrebbero essere più di dettaglio e autorizzarli con Conferenza di Servizi o altro strumento che contenga tutti i pareri utili;
3. Art. 3 – Disposizioni generali – al comma 4 nell'ultimo periodo "il ripristino definitivo della superficie stradale è effettuato dall'Amministrazione Capitolina a spese dei soggetti autorizzati." aggiungere: "o direttamente dal soggetto autorizzato, rispettando le condizioni tecniche impartite dalla stessa Amministrazione Capitolina.";
4. Art. 6 – Custodia e deposito materiali – gli elementi lapidei rimossi, se di quantità consistente e per periodi prolungati, dovranno essere trasportati in luogo idoneo (magazzino, deposito); dovranno in ogni caso essere utilizzati accorgimenti al fine di evitare furti e inopportuno utilizzo;
5. Art. 10 – Posizionamento dei servizi a rete nel sottosuolo – nel comma 5 si prescrive che in presenza di canalizzazioni anche dismesse o non più utilizzabili di proprietà dei soggetti attuatori, è fatto obbligo agli stessi di rimuoverli, a propria cura e spese, prima di procedere al posizionamento di una nuova canalizzazione nelle immediate vicinanze di quella dismessa. Il rispetto di tale prescrizione è condizione per il rilascio della autorizzazione/concessione ovvero il non rispetto presupposto per la revoca.
E' opportuno che le vecchie canalizzazioni vengano riutilizzate o rimosse nel posizionamento delle nuove, avviando una sistematica bonifica delle gallerie di sottoservizi spesso inutilizzabili proprio per la presenza di vecchi impianti non rimossi ed esposte a rischi incendio per il sovraffollamento. Le aziende che hanno la possibilità tecnica di poter utilizzare le stesse polifere, devono effettuare un unico intervento con predisposizioni multiple per ottimizzare l'uso del sottosuolo limitando nuovi scavi in attuazione all'art. 66 comma 2 D.P.R. 495/1992: "I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza".
Sostituire il comma 4 con il seguente comma: "le canalizzazioni, i cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.";
6. Art. 13 – Contabilità dei corrispettivi – al comma 3 nell'ultimo periodo è affermato che: nel caso in cui il versamento inizialmente effettuato risulti superiore al dovuto la U.O.T. municipale provvede alla restituzione al soggetto attuatore del maggiore importo. Questo non può avvenire perché l'art. 10 comma 6 del Regolamento Cosap afferma che la disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per

- l'occupazione temporanea. A nostro avviso una riconsegna anticipata delle aree prima della naturale scadenza può essere assimilata alla disdetta;
7. Art. 12 – Interventi urgenti – vista la particolare specificità tecnica degli interventi delle diverse Aziende di PP.SS. si ritiene necessario che la responsabilità di affermare l'urgenza dell'intervento sia dichiarata dal Legale Rappresentante della Società quale responsabile delle opere tecnologiche e dal Direttore dei Lavori per le opere civili;
 8. Art. 14 – Norme tecniche – sostituire il comma 4 con il seguente: “al richiedente, al fine di restituire in tempi limitati l'area all'uso pubblico, potrà essere concordata con l'U.O.T. Municipale – d'intesa con il Dipartimento, nel caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità, la riconsegna provvisoria della stessa, subordinata al ripristino provvisorio dello scavo con tecniche e materiali giudicati idonei e della segnaletica stradale – da parte della Società – di restituire definitivamente l'area all'uso pubblico entro i successivi 30 giorni, previo ripristino definitivo. Il Disciplinare tecnico individua agli artt. 5, 6 e 7 del Capitolo 1, parte integrante del presente Regolamento, i casi in cui il ripristino deve essere effettuato sull'intera carreggiata o parte di essa.”;
 9. Art. 17 – Chiusini – il comma 2 prevede, nel caso di apertura chiusini finalizzato al mero esercizio delle reti o manutenzioni che non comportano scavi stradali, l'obbligo di comunicazione alle U.O.T. municipali almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio lavori. Non è chiaro se alla comunicazione inviata deve seguire il relativo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'U.O.T., cosa che invece è evidente per il comma 1 che prevede l'apertura di chiusini finalizzata al posizionamento di nuovi impianti. Se così fosse, si ritiene necessario il rilascio dell'autorizzazione per entrambi i casi in quanto è di difficile gestione la differenza tra le due situazioni;
 10. Art. 18 – Consegna e restituzione dell'area – il comma 5 prevede che, trascorsi 180 giorni dalla restituzione provvisoria dell'area all'uso pubblico, l'Ufficio competente convochi entro 15 giorni, la visita per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori alla quale partecipa il soggetto attuatore e il Direttore dei lavori. A nostro parere l'onere della convocazione della visita per l'accertamento della regolare esecuzione deve rimanere al Direttore dei lavori, che rispettando sempre gli stessi tempi, concorda insieme all'Ufficio competente il sopralluogo;
 11. il Regolamento risulta privo della parte inerente agli interventi in prossimità di alberature con le relative sanzioni di conseguenza:
 - prevedere l'applicazione delle prescrizioni relative alle alberature e agli arbusti contenute nel regolamento scavi, a tutti i cantieri e a tutti gli interventi che interferiscano con alberature e arbusti;
 - prevedere che i lavori di scavo e gli interventi in prossimità di alberature debbano essere autorizzati.

La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- a) una planimetria quotata che individua le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- b) una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- c) una dichiarazione del richiedente che riconosce di essere edotto di quanto previsto dalla normativa vigente e si impegna ad eseguire i ripristini (1*) nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare la Città nel caso venissero provocati danni agli alberi;
- d) una dettagliata documentazione fotografica.

Nel caso i lavori comportino interventi di notevole entità è necessario che gli stessi vengano discussi attraverso apposite Conferenze di Servizi.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche disposte. Deve altresì affiggere in cantiere un foglio notizie che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati e contenente i dati che verranno specificati dal Servizio Giardini nell'atto autorizzativo.

Prima dell'inizio dei lavori in presenza di alberi deve essere dato avviso scritto al Servizio Giardini.

(1*) a propria cura e spese o con altre modalità da specificare.

- Distanza di rispetto minima dalle alberature e dagli arbusti (prevedere apposito allegato indicante le tipologie di piante delle varie classi).

La distanza minima di rispetto dalle alberature e arbusti esistenti, sia di proprietà comunale che di terzi, deve essere conforme alle indicazioni riportate per i diversi generi e specie previsto nell'apposito allegato del presente regolamento.

L'area di rispetto per qualsiasi intervento e la distanza dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- classe A mt. 1,5
- classe B mt. 3
- classe C mt. 4

La distanza per le alberature di qualsiasi genere e specie (salvo quelle di classe D che potrebbero necessitare di maggiori tutele) di diametro del tronco compreso fra 0,70-1,50 m. deve essere almeno 5mt.

La distanza per alberature di qualsiasi genere e specie di diametro del tronco superiore a 1,50 mt. definite "esemplari", deve essere almeno di mt. 6.

Eventuali deroghe necessarie potranno essere rilasciate in via eccezionale per motivi di sicurezza o di pubblico interesse. Queste dovranno essere, di volta in volta, sottoposte alla valutazione del Servizio Giardini il quale dovrà debitamente motivare il rilascio della deroga e prescrivere gli accorgimenti da adottare al fine di non danneggiare la o le piante.

- classe D riguarda specie di qualsiasi genere definite "secolari" o "patriarchi" che devono essere salvaguardate e per le quali devono essere osservate maggiori tutele rispetto alle altre, definendo le scelte operative di scavo, o le attività di cantiere, singolarmente, di concerto con il Servizio Giardini.

Quando lo scavo interessi più lati di un'essenza, le distanze di rispetto sopra indicate sono maggiorate del 30%.

Il Servizio Giardini potrà comunque imporre, in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico o di altre motivate esigenze, distanze di rispetto superiori.

Nell'area compresa fra la distanza di rispetto e una distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50% le opere di scavo devono essere eseguite a mano.

Qualora durante lo scavo si presenti un apparato radicale primario avente diametro superiore a 5 cm., occorrerà adottare tecniche concordate con il Servizio Giardini.

Nell'area compresa fra l'essenza vegetale e una distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50%, al fine di non compromettere il rinnovo dell'apparato radicale, eventuali nuovi scavi nelle medesime posizioni dovranno essere autorizzati dal Servizio Giardini che a tale scopo predisporrà un elenco dei vari interventi effettuati.

L'installazione di reti tecnologiche interrato all'interno di aree a verde – ad esclusione degli impianti d'innaffiamento – non è di norma consentita.

- Riempimento degli scavi.

Il riempimento degli scavi, in prossimità dell'apparato radicale, dovrà essere costituito tassativamente da terreno agrario di medio impasto, escludendo quindi terreni di risulta non idonei.

- Dimensionamento dei quadrelli che ospitano le alberate stradali.

Il ripristino della pavimentazione stradale o del marciapiede intorno alle essenze, al fine di consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative, dovrà garantire una superficie libera (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di almeno:

- per alberi di classe A mt. 1,20x1,20
- per alberi di classe B e C mt. 2,40x2,40
- per alberi di classe D secondo indicazioni del servizio giardini.

In casi particolari il S.G. potrà prescrivere dimensioni maggiori.

- Obblighi e divieti nelle aree di cantiere.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti alle alberature o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- e) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli e simili;
- f) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario.

- Deposito di materiali.

E' vietato utilizzare le aree di pertinenza degli alberi (vedi aree di rispetto di cui al punto 2) e degli arbusti per depositi anche temporanei di materiale, strutture o allestimenti.

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm. con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

- Transito di mezzi, costipamento e vibratura.

In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito e la sosta di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui il transito e la sosta avvengano su una superficie pavimentata.

Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi e così la compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede.

Nei parchi e giardini comunali e in particolare nei giardini storici e nelle aree archeologiche è vietato l'accesso a mezzi pesanti fatte salve eventuali deroghe rilasciate dal Servizio Giardini per motivi di pubblico interesse corredate da opportune prescrizioni.

– Protezione degli alberi.

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

– Acqua di falda.

In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda dovrà essere preventivamente valutata con il Servizio Giardini ogni possibile conseguenza alle alberature ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

– Durata degli scavi in prossimità degli alberi.

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente o l'impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Interventi agronomici specializzati quali potature di riequilibratura, concimazioni, ecc. potranno essere necessari per la salvaguardia delle alberature e l'incolumità pubblica e dovranno essere eseguiti da imprese specializzate.

– Danneggiamenti

Qualora gli scavi o altri interventi eseguiti in modo irregolare compromettano l'integrità o la stabilità di una o più piante, il responsabile sarà soggetto, oltre alle sanzioni ed alle penali previste dal presente regolamento, all'obbligo di abbattere e deappare immediatamente le alberature danneggiate, sostituendole con ugual numero di esemplari della stessa specie e dimensioni – o comunque delle massime dimensioni reperibili sul mercato – curandone l'attecchimento per due anni. Qualora la dimensione reperibile sul mercato sia inferiore alla

dimensione della pianta danneggiata la ditta dovrà corrispondere al Comune o al proprietario un importo pari alla differenza del valore fra la pianta preesistente e quella piantata. Nel caso di un danneggiamento che non comporti l'abbattimento delle piante, il responsabile dovrà corrispondere un risarcimento al Comune o al proprietario delle stesse che sarà quantificato dal Servizio Giardini.

12. Aumentare le sanzioni – La ridotta entità delle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento (160 Euro per lavori sprovvisti di autorizzazione a corpo e non a metro lineare) non permette al Municipio di essere incisivo nel controllo e nella repressione degli interventi abusivi. Dovrebbero quindi essere aumentate in modo consistente. Manca inoltre la specifica per “ripristini non effettuati a regola d’arte” che è, come noto, la irregolarità più frequente.

Municipio III:

si raccomanda ai Dipartimenti competenti di voler imporre, nelle future iniziative urbanistiche, la realizzazione delle c.d. gallerie dei pubblici servizi e si dichiara disponibile ad avviare un progetto pilota nel proprio territorio, affinché vengano completate le gallerie dei pubblici servizi eventualmente iniziate e non completate nelle aree di recente realizzazione o in fase di costruzione.

Municipio V:

1. art. 8 – comma 3 modificare “Ufficio competente” con Unità Organizzativa Tecnica (U.O.T.);
2. art. 8 – comma 4 le concessione possono essere prorogate dall’U.O.T. municipale una seconda volta in casi eccezionali e documentati;
3. art. 9 – comma 1 tale articolo deve anche riferirsi ai lavori svolti dai pubblici servizi;
4. art. 12 – comma 4 e 6 la tempistica delle 24 ore in cui l’U.O.T. deve inviare comunicazione al Dipartimento e gli Uffici interessati è troppo breve, quindi prevedere un tempo più realistico;
5. art. 14 – comma 3 per le varianti in corso d’opera specificare che non verranno sospesi i lavori;
6. art. 15 – comma 8 inserire nel calcolo del canone da corrispondere a Roma Capitale non solo gli armadietti ma tutta la rete dei cavi nel sottosuolo;
7. nel disciplinare tecnico art. 5 comma 5 paragrafo F il rifacimento stradale deve prevedere un tappetino bituminoso di ripristino di almeno 4 cm.

Municipio VI:

1. al Titolo dell’art. 4 – dopo manutenzione urbana aggiungere “e dei Municipi”;
2. art. 4 – punto 1: dopo Regolamento aggiungere “previo parere vincolante da parte degli Uffici Municipali.” e dopo “lavoro” aggiungere “coordinandosi con gli Uffici Municipali”;
3. al punto 2 – dopo competenti aggiungere “i quali sono responsabili di renderle esecutive e di controllarne l’effettiva attivazione”;
4. art. 4 punto 4 – aggiungere “anche i Municipi hanno la possibilità di stipulare le convenzioni con le Società di pubblici servizi seguendo sempre tutte le norme del seguente Regolamento”;
5. art. 5 punto 2 – dopo “Amministrazione Capitolina coordina”, aggiungere – “di concerto con i Municipi”;
6. art. 5 punto 4 – dopo Piani pluriennali aggiungere “previo parere vincolante da parte dei Municipi interessati”;
7. art. 5 punto 5 – dopo “al Dipartimento” aggiungere “e ai Municipi”;

8. art. 19 – aggiungere il seguente punto 4 “Roma Capitale si impegna a predisporre una planimetria generale su cui tutte le aziende di servizi pubblici potranno riportare i vari interventi che andranno a realizzare al fine di rendere più facilmente rintracciabili tutti i lavori che verranno effettuati, da pubblicare secondo le leggi sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione”.

Municipio VII:

- restringere il ricorso alla modalità di scavo in urgenza solo in caso di guasti effettivi.

Municipio VIII:

1. vedi osservazione n. 11 del Municipio I;
2. si ritiene opportuno estendere i tempi di garanzia del deposito cauzionale sui lavori almeno a 30 mesi;
3. si ritiene necessario eseguire controlli e monitoraggi;
4. si ritiene necessario garantire la tutela delle alberature durante i lavori di scavo;
5. si chiede di rendere obbligatorio, all’interno delle licenze di apertura cavi rilasciate alle Aziende di PP.SS., il ripristino con asfalto modificato sulle strade di maggiore viabilità di competenza Municipale;
6. all’art. 7 comma 4 sostituire “60 giorni” con “18 mesi”;
7. all’art. 14 si aggiunga il comma 7 “Nel ripristino definitivo dei cavi stradali inserire opportuna geogriglia” (come esempio deliberazione di Consiglio Municipale Municipio Roma VIII ex XI n. 15 prot. n. 28214 del maggio 2011);
8. all’art. 18 comma 7 “Il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del collaudo omissis ... al ripristino della pavimentazione” aggiungasi: “in tal casi si procederà ai sensi del comma 6, in caso di lavori in danno si potrà utilizzare il fondo cauzionale di cui all’art. 7. giacente”;
9. nel Disciplinare Tecnico – Capitolo 1. – art. 5.4.3 Cavo Trasversale aggiungasi al punto 5 “il ripristino deve essere esteso all’intera sede stradale quando trattasi di semi attraversamenti o porzioni di esso”.

Municipio XII:

1. implementare il sistema informatico a supporto e collegamento degli uffici a vario titolo competenti:
 - includendo anche gli Uffici della Polizia Locale di Roma Capitale;
 - prevedendo la possibilità di inserire nel software un modello di determinazione che venga elaborato elettronicamente;
 - evidenziando lo stato dei pagamenti dovuti e conseguentemente i casi di inadempienza;
 - pubblicizzando l’elenco delle convenzioni sottoscritte;
2. si ritiene che, alla luce del disposto del comma 1 dell’art. 4, che assegna alla competenza del Dipartimento ogni funzione di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, la determinazione del Direttore del Dipartimento che impartisce le direttive al fine di omogeneizzare le modalità di esecuzione dei procedimenti, sia pleonastica;
3. coinvolgere le U.O.T. Municipali competenti per territorio nella fase di programmazione, in quanto articolata per Municipi;
4. inserire una fase di aggiornamento semestrale, qualora se ne ravvisi la necessità, nella programmazione, elaborata su base triennale e distinta per annualità,

5. non quantificare la possibilità di proroga dei termini di autorizzazione/concessione, in quanto motivata da cause imprevedibili o di forza maggiore e, comunque, sottoporla al parere della U.O.T. Municipale;
6. si ritiene di dover esplicitare in modo più chiaro quanto dettato da capoverso 2 del comma 6 dell'art. 10;
7. si rende necessario inserire, come avveniva nel precedente regolamento (art. 21 A – 3 e allegato B), un apposito articolo che dia indicazioni dettagliate inerenti la salvaguardia degli apparati radicali delle essenze arboree sia pubbliche che private.

Municipio XIV:

1. all'art. 6, comma 6 inserire dopo "Municipio": "previa verifica della presenza dell'opera nel piano triennale";
2. art. 6, comma 7 inserire dopo "è rilasciata": "previa verifica della presenza dell'opera nel piano triennale";
3. art. 7, comma 4 modificare "60 giorni" con: "un anno";
4. art. 8, comma 3 inserire dopo "Citta Storica": "e sulle strade di grande viabilità di Roma Capitale anche al di fuori del perimetro storico";
5. art. 8, comma 6 inserire dopo "nonché in quella successiva": "e nella prima settimana di riapertura dell'anno scolastico delle scuole primarie, così come comunicato dal calendario regionale";
6. art. 8, comma 7 inserire dopo "periodi natalizi e pasquali": "e nella prima settimana di riapertura dell'anno scolastico delle scuole primarie, così come comunicato dal calendario regionale";
7. art. 14, comma 2 inserire al termine del comma, dopo "ripristino definitivo": "inviandola in modalità telematica al Dipartimento e all'U.O.T. Municipale";
8. art. 15, comma 4 inserire dopo "dei pedoni": "e delle persone con disabilità con i loro relativi mezzi di mobilità";
9. art. 17, comma 3 inserire dopo "transito pedonale": "e delle persone disabili";
10. art. 19, comma 2 inserire dopo "Dipartimento": "e U.O.T. Municipale";
11. art. 20 comma 3 inserire al termine del comma, dopo "qualificati": "nella misura non inferiore al 5% del totale lavori inseriti nella programmazione annuale, indicando in un documento riepilogativo quanti di questi controlli hanno dato esito negativo e quanti positivo";
12. al Disciplinare Tecnico – art. 1, comma 9 inserire al termine del comma, dopo "sagomata": "e ripulita di materiali di risulta";
13. al Disciplinare Tecnico – art. 1, comma 11 inserire dopo "Capitolina": "e all'U.O.T. Municipale".

Municipio XV:

1. all'art. 8 comma 3, dopo "interventi situati nella città storica" inserire anche "ed in tutte le strade e maggiori arterie viarie esistenti nei Municipi, oggetto di flusso veicolare giornaliero molto intenso";
2. ogni qualvolta si faccia riferimento alle sanzioni da applicare alle inadempienze ed alle violazioni delle disposizioni del Regolamento, le risorse derivanti dalla messa in mora delle Società di sottoservizi devono essere destinate al Municipio che le ha emesse, al fine di incentivare anche un maggior controllo dei lavori;
3. al fine di garantire un reale controllo della qualità dell'esecuzione dei lavori di ripristino della carreggiata e dei manufatti stradali, ad ogni Municipio sarà assegnata una risorsa umana aggiuntiva rispetto al personale attualmente in dotazione alle

U.O.T. Municipali e saranno garantiti ulteriori mezzi e strumenti da mettere a disposizione per espletare al meglio il lavoro;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 giugno 2015, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

1. la richiesta non viene accolta in quanto l'attuale S.I.S. ha una struttura che prevede la gestione informatizzata delle richieste ed al momento non è possibile implementare ulteriori estensioni delle proprie funzioni. La parte gestionale è al momento adeguatamente informatizzata, la parte tecnica è strutturata in un apposito disciplinare agevolmente modificabile (con deliberazione di G.C.);
2. la richiesta non viene accolta in quanto l'esame del progetto avviene in maniera complessiva in sede di conferenza di servizi mentre le società in base ai propri programmi di intervento possono attuare il progetto anche attraverso singoli stralci a ciascuno dei quali corrisponde una concessione/autorizzazione;
3. la richiesta non viene accolta in quanto la realizzazione diretta da parte del soggetto autorizzato del ripristino definitivo della superficie stradale potrebbe non offrire le stesse garanzie qualitative e tecnico-realizzative (nonché garantire una chiara individuazione delle responsabilità per danni causati a terzi) dell'impresa responsabile della manutenzione stradale;
4. la richiesta viene parzialmente accolta aggiungendo all'art. 6.1 comma c (cap. I – Disciplinare tecnico), dopo la parola "responsabile" la seguente frase: "in luogo idoneo (magazzino o deposito), al fine di evitare furti e inopportuno utilizzo";
5. la richiesta viene parzialmente accolta riformulando il comma 5 nel modo seguente: "Il posizionamento interrato di nuove canalizzazioni o la sostituzione di quelle esistenti in quanto vecchie e/o obsolete è condizionato alla rimozione di queste ultime fatto salvo il loro riutilizzo.
Il rispetto di tale prescrizione è condizione per il rilascio della concessione/autorizzazione ovvero presupposto per la revoca.".
La richiesta di sostituire il comma 4 non viene accolta in quanto contenuta nell'art. 10 comma 2.
6. la richiesta viene accolta pertanto al comma 3, dopo la parola "comma 4" eliminare l'ultimo periodo del comma stesso;
7. la richiesta viene parzialmente accolta pertanto il comma 6 è così riformulato: "Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio competente dovrà inviare personale per il controllo, la Polizia Locale Roma Capitale potrà provvedere ad attuare, nei casi di urgenza, i provvedimenti consentiti dal C.d.S. in occasione di eventi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 38 co. 3 del C.d.S. fermo restando l'obbligo da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta a carattere di urgenza, di provvedere alla fornitura di tutta la segnaletica necessaria ad attuare le discipline di traffico ed a mantenere recintate le aree di cantiere che dovranno rimanere regolarmente segnalate fino al completo ripristino della sede stradale.";
8. la richiesta viene parzialmente accolta pertanto il comma 4 è così riformulato: "Il ripristino definitivo della superficie stradale, da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico è eseguito entro il termine di validità della concessione/autorizzazione. In caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità, da concordare con gli Uffici competenti, il ripristino della superficie stradale è diviso in due fasi: provvisorio e definitivo. Il ripristino definitivo è eseguito decorsi 30 giorni dalla fine del ripristino provvisorio. Il disciplinare tecnico individua agli art. 5, 6 e 7 del capitolo 1 parte integrante del presente regolamento, i

casi in cui il ripristino definitivo deve essere effettuato sull'intera carreggiata o su parte di essa.". Conseguentemente viene anche riformulato il comma 7 art. 7:

"Il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico è dovuto fino alla data indicata nella concessione/autorizzazione".

Conseguentemente viene anche riformulato il comma 5 art. 6:

"Il provvedimento di autorizzazione/concessione è unico per ciascun intervento e riguarda sia la fase di esecuzione dei lavori che di ripristino della pavimentazione stradale. In caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità, di cui all'art. 14 comma 4 del presente Regolamento, i provvedimenti di autorizzazione/concessione sono due e afferiscono alle singole fasi di ripristino. Il termine di validità del provvedimento è stabilito in ragione delle lavorazioni da eseguirsi. Il provvedimento contiene le prescrizioni da osservare nell'esecuzione dei lavori.";

9. la richiesta viene accolta e il comma 1 è così riformulato: "l'apertura di chiusini, è soggetta ad autorizzazione/concessione della U.O.T. Municipale" (prosegue testo comma 1), comma 2 eliminato;
10. la richiesta viene accolta pertanto il comma 5, art. 18 viene riformulato come segue: "Decorsi 180 giorni dalla restituzione provvisoria dell'area all'uso pubblico, il soggetto attuatore concorda entro quindici giorni, la data della visita per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori con l'Ufficio Competente ed il Direttore dei lavori. L'Ufficio competente partecipa ad almeno al 5% delle visite concordate. All'esito positivo della visita, si procede, con apposito verbale, sottoscritto dalle parti, alla riconsegna definitiva dell'area all'uso pubblico, previo rilascio, da parte del Direttore dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione ovvero collaudo, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato munito di procura.";
11. la richiesta viene parzialmente accolta pertanto all'art. 3 dopo il comma 11 aggiungere: "comma 12. Le presenti disposizioni si applicano anche ad ogni tipo di intervento realizzato in aree a verde e in prossimità di alberi, arbusti pubblici e/o privati che preveda scavi finalizzati alla fornitura dei servizi a rete di cui all'art. 3 comma 1.".

All'art. 14 dopo il comma 6 aggiungere di seguito: "comma 7. Il soggetto attuatore, nella realizzazione di interventi di cui all'art. 3 comma 12, adotta tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la situazione fitosanitaria, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti le alberature o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quale ad esempio: sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc. nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- e) il deposito temporaneo di materiali e struttura. L'installazione di arredi anche provvisori;
- f) il transito e la sosta di veicoli e macchine operatrici;
- g) interventi che provochino vibrazioni importanti del terreno.

Alberi ed arbusti presenti nelle aree di intervento devono essere necessariamente protetti mediante opportuna recinzione. Qualora ciò sia materialmente impossibile per carenza di spazio, i singoli alberi-arbusti devono essere protetti con l'impiego di tavole di legno non infisse. Oltre il tronco e l'apparato radicale, anche la chioma deve essere salvaguardata con opportuni accorgimenti (legature-potature-ecc.).

A fronte di scavi condotti con modalità e distanze irregolari, il soggetto attuatore intervenuto deve effettuare tramite tecnico qualificato l'immediata verifica fitostatica dell'alberatura interessata ad eventuale azione di consolidamento o di sostituzione del soggetto arboreo danneggiato.

Allo stesso soggetto attuatore intervenuto viene ascritta ogni responsabilità civile e penale derivanti da crolli parziali/totali della pianta.”.

Dopo il comma 7 inserito aggiungere:

“comma 8. La distanza minima di rispetto dalle alberature e arbusti esistenti, sia di proprietà Capitolina che di terzi deve essere conforme alle indicazioni riportate per i diversi generi e specie previsto nell'apposito allegato A del presente Regolamento.

L'area di rispetto di qualsiasi intervento e la distanza della luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- Classe A mt. 1,50;
- Classe B mt. 3,00;
- Classe C mt. 4,00.

Il Dipartimento Tutela Ambiente potrà comunque imporre, in caso di alberi e/o alberature di particolare pregio storico-monumentale o botanico paesaggistico o di altre motivate esigenze, distanze di rispetto superiori.

Nell'area compresa fra la distanza di rispetto e la distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50% le opere di scavo devono essere eseguite a mano.

Qualora durante lo scavo si presenti un apparato radicale avente un diametro superiore a cm 5, occorrerà adottare tecniche concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente.

Nell'area compresa tra l'essenza vegetale e una distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50% al fine di non compromettere il rinnovo dell'apparato radicale, eventuali nuovi scavi nelle medesime posizioni dovranno essere autorizzati dal Dipartimento Tutela Ambiente che a tale scopo predispone un elenco dei vari interventi effettuati.

L'installazione di reti tecnologiche interrato all'interno delle aree a verde, ad esclusione degli impianti di innaffiamento non è di norma consentito.

Qualora gli scavi o altri interventi eseguiti in modo irregolare compromettono l'integrità o la stabilità di una o più piante, il responsabile sarà soggetto, oltre alle sanzioni e alle penali previste dal presente Regolamento e dalla convenzione, all'obbligo di abbattere o decapezzare immediatamente le alberature danneggiate sostituendole con un ugual numero di esemplari della stessa specie e dimensioni o comunque delle massime dimensioni reperibili sul mercato curandone l'attecchimento per due anni.”;

12. la richiesta non viene accolta in quanto contraria alla normativa vigente.

Municipio III:

- la raccomandazione è già prevista dall'art. 10 comma 6.

Municipio V:

1. la richiesta non viene accolta in quanto dalla definizione art. 2 lettera u) si evince che all'art. 8 comma 3 è da intendersi U.O.T. Municipale;
2. la richiesta viene accolta pertanto dopo la parola "prorogati", sostituire "una sola volta" con "massimo due volte";
3. la richiesta viene accolta pertanto all'art. 9 comma 1 dopo la parola "5 anni" aggiungere "Il divieto di 1 anno vale anche se l'intervento è stato eseguito dalle Società di Pubblici Servizi a seguito di ripristino.";
4. la richiesta relativa al comma 4 non viene accolta in quanto il termine delle 24 ore è il tempo massimo entro il quale devono iniziare i lavori urgenti e non il tempo di inviare comunicazione al Dipartimento e ad altri Uffici. Per il comma 6 la modifica è stata accolta all'interno dell'osservazione n. 7 del Municipio I;
5. la richiesta non viene accolta in quanto in caso di varianti al progetto concesso e autorizzato devono essere sospesi i lavori, mettere in sicurezza il cantiere e attendere una nuova concessione/autorizzazione;
6. la richiesta non viene accolta in quanto la posa dell'armadio stradale è autorizzata solo in quanto parte integrante e funzionale dei servizi a rete posati vedi art. 15 comma 1;
7. la richiesta non viene accolta in quanto tecnicamente i 3 cm previsti dal disciplinare tecnico appaiono sufficienti.

Municipio VI:

1. la richiesta non viene accolta in quanto l'articolo definisce le funzioni specifiche del Dipartimento e non del Municipio;
2. la richiesta viene parzialmente accolta all'art. 4 punto 1 dopo la parola "lavori" aggiungere "coordinandosi con gli Uffici Municipali".
3. la richiesta viene accolta all'art. 4 punto 2 dopo la parola "competenti" aggiungere "i quali sono responsabili di renderle esecutive e di controllarne l'effettiva attivazione";
4. la richiesta non viene accolta in quanto è funzione demandata al Dipartimento;
5. la richiesta non viene accolta perché il termine Amministrazione Capitolina non esclude i Municipi;
6. la richiesta non viene accolta in quanto tra gli Uffici interessati alla partecipazione alla Conferenza di Servizi sono ovviamente ricompresi i Municipi;
7. la richiesta non viene accolta in quanto nello stesso comma è prevista l'approvazione della programmazione a Conferenza di Servizi;
8. la richiesta è oggetto di verifiche finalizzate alla fattibilità di quanto osservato.

Municipio VII:

- la richiesta non viene accolta in quanto l'argomento è ampiamente descritto nell'art. 12, in particolare nei commi 1, 2 e 8.

Municipio VIII:

1. vedi controdeduzione n. 11 al Municipio I;
2. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 7 comma 4;
3. vedi controdeduzione n. 11 al Municipio XIV;
4. vedi controdeduzione n. 11 al Municipio I;
5. la richiesta non viene accolta poiché quanto osservato è già previsto nell'art. 4, capitolo 1 del Disciplinare Tecnico;
6. la richiesta non viene accolta in quanto il termine di 60 giorni previsto appare congruo;

7. la richiesta viene parzialmente accolta, al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, comma 6, dopo la parola “Capitolo 2”, aggiungere il seguente paragrafo: “A richiesta dell’Ufficio competente le lavorazioni descritte ai punti 2, 3 e 4 dei capoversi 5.4.1. – 5.4.2. – 5.4.3. possono essere sostituite con le seguenti lavorazioni equivalenti:

2 bis) ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 5 per una larghezza complessiva di m. 2,00 in asse al cavo;

3 bis) stesura di geocomposito antipumping sulla sommità del riempimento dello scavo finito con miscele betonabili per l’intera superficie dell’allargamento tecnico;

4 bis) stesura di conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta di cm 5 per l’intera superficie dell’allargamento tecnico.

La modalità di posa in opera e le relative prescrizioni tecniche e prestazionali del geocomposito antipumping sono riportate nello specifico Capitolo 2.”;

8. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 7 comma 4;
9. la richiesta viene accolta dopo la parola “cm. 3” aggiungere “il ripristino deve essere esteso all’intera sede stradale quando trattasi di semi attraversamenti o porzioni di esso”.

Municipio XII:

1. la richiesta non viene accolta in quanto le indicazioni sono state recepite dal nuovo regolamento e dal nuovo programma informatico;
2. la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che l’art. 4, così come enunciato sia più formalmente corretto;
3. la richiesta viene accolta pertanto al comma 5 dopo la parola “Dipartimento” aggiungere “e ai Municipi” e dopo la parola “triennale.” aggiungere “I Municipi devono esprimere eventuali osservazioni entro il 30 novembre di ciascun anno.”;
4. la richiesta non viene accolta in quanto l’art. 5 comma 6 lettera b nella richiesta di documentazione del programma annuale prevede l’individuazione delle opere distinte per trimestre;
5. la richiesta non viene accolta anche se a seguito dell’osservazione del Municipio V il numero di proroghe per motivi imprevedibili e di forza maggiore è elevato a 2;
6. la richiesta viene accolta in quanto per un mero errore di trascrizione non compare una parte del periodo dopo la parola “dell’infrastruttura” aggiungere “può essere richiesto un”;
7. vedi controdeduzione n. 11 al Municipio I.

Municipio XIV:

1. la richiesta viene parzialmente accolta dopo la parola “territorio” aggiungere “previa verifica della presenza dell’opera nella programmazione approvata”;
2. la richiesta viene parzialmente accolta dopo la parola “rilasciata” aggiungere “previa verifica della presenza dell’opera nella programmazione approvata”;
3. la richiesta non viene accolta in quanto il termine di 60 giorni previsto appare congruo;
4. la richiesta non viene accolta poiché lo stesso comma prevede la facoltà dell’Ufficio competente di modificare i termini di realizzazione dei lavori, la durata e apporre prescrizioni in ordine agli orari giornalieri dell’esecuzione dei lavori;
5. la richiesta non viene accolta in quanto non si comprende l’attinenza con il contenuto del comma in questione;

6. la richiesta non viene accolta in quanto non si comprende l'attinenza con il contenuto del comma in questione;
7. la richiesta viene parzialmente accolta dopo la parola "definitivo" aggiungere ",inviandola all'Ufficio competente (Dipartimento e Municipio)";
8. la richiesta non viene accolta poiché quanto osservato è previsto nel rispetto delle norme del codice della strada di cui al comma 4;
9. la richiesta viene accolta dopo la parola "transito pedonale" aggiungere "e delle persone disabili";
10. la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che la gestione del catasto reti, al momento, debba essere demandata ad un'unica struttura (Dipartimento);
11. la richiesta viene accolta inserire al termine del comma dopo "qualificati", "nella misura non inferiore al 5% del totale dei lavori inseriti nella programmazione annuale, indicando in un documento riepilogativo quanti di questi controlli hanno dato esito negativo e quanti positivi.";
12. la richiesta viene accolta inserire al termine del comma, dopo la parola "sagomata" "e ripulita di materiali di risulta";
13. la richiesta non viene accolta in quanto l'espressione "Amministrazione Capitolina" non fa distinzione tra le strutture centrali e strutture territoriali dell'Amministrazione. Pertanto come previsto nel regolamento il Dipartimento emanerà opportune direttive per la gestione di quanto previsto dal comma 11.

Municipio XV:

1. la richiesta non viene accolta poiché lo stesso comma prevede la facoltà dell'Ufficio competente di modificare i termini di realizzazione dei lavori, la durata e apporre prescrizioni in ordine agli orari giornalieri dell'esecuzione dei lavori;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente al presente Regolamento;
3. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente al presente Regolamento;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 giugno 2015, ha approvato le seguenti modifiche:

all'art. 1 dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3:

"3. il Comune di Roma Capitale ritiene di impegnarsi a redigere entro il 31 dicembre 2016, compatibilmente con le risorse disponibili, il piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). Detto piano, che dovrà far parte del Piano Regolatore Generale, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico."

Sono conseguentemente rinumerati i successivi commi dell'art. 1.

All'art. 7, comma 10, le parole "Sono escluse dal", sono sostituite con le parole "Ai fini del".

All'art. 7, comma 10, dopo la lettera "B)", è inserita la seguente frase "sono fatte salve le esenzioni previste dalle convenzioni vigenti con".

All'art. 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

5. ove per dimostrate ragioni tecniche e di integrazione funzionale dei servizi a rete, sia necessario procedere al posizionamento di più armadi in modo ravvicinato nel medesimo tratto stradale, i soggetti attuatori, sulla base delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Competente sono tenuti a posizionare gli occorrenti apparati prioritariamente all'interno di una unica camera interrata da realizzarsi a loro cura e spesa e, ove ciò non sia possibile, in un unico manufatto sul soprassuolo

opportunamente compartimentato. La medesima disposizione si applica anche nel caso di plurimo ravvicinato posizionamento di armadi stradali tali da alterare il decoro dell'ambito urbano interessato ovvero creare intralcio o pericolo alla mobilità pedonale e alla fruibilità del marciapiede.

Sono conseguentemente rinumerati i successivi commi dell'art. 15.

All'art. 15 comma 6 dopo la parola "recante" inserire: "la via e il numero civico di collocazione e inoltre".

All'art. 18 comma 5 riformulare il primo paragrafo: "Decorsi 180 giorni dalla restituzione provvisoria dell'area all'uso pubblico, il soggetto attuatore concorda entro quindici giorni, la data della visita per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori con l'Ufficio Competente ed il Direttore dei lavori. L'Ufficio Competente partecipa ad almeno al 5% delle visite concordate."

All'art. 21, comma 1, alla fine del paragrafo aggiungere:

"Le sanzioni si applicano, altresì, per la violazione delle direttive emanate nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento. " Conseguentemente è soppresso l'allegato "A" del Regolamento.

Disciplinare Tecnico:

al capitolo 1, art. 1, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"2. Per ogni intervento di sistemazione di sedi stradali, fognature, e di ogni altra tipologia di sottoservizi, di competenza delle U.O.T. Municipali, del Dipartimento, delle U.O. Fognature e degli altri Enti gestori di sottoservizi, dovrà preventivamente essere verificata, prima di ogni intervento su opere esistenti o di nuova realizzazione, mediante accertamenti diretti (rilievi speleo, sondaggi) l'integrità del sottosuolo, onde accertare l'assenza di cavità sotterranee artificiali ubicate nell'area di influenza degli interventi da realizzarsi, ai fini della sicurezza, fattibilità, funzionalità e integrità delle opere da realizzarsi evitando di indurre accelerazione dei fenomeni degenerativi a carico della statica delle cavità eventualmente presenti nel raggio d'influenza dell'intervento stesso." E' conseguentemente aggiornata la numerazione dei successivi commi.

Al capitolo 1, art. 1, comma 8, dopo la parola "ripristino" aggiungere la parola: "definitivo".

Al capitolo 1, art. 1, comma 9, dopo la parola "ripristino" aggiungere la parola: "definitivo".

Al capitolo 1, art. 1, comma 14, dopo la parola "pannelli" aggiungere la parola: "tipo H".

Al capitolo 1, art. 3, le parole "Posa Cavi con Metodo DI" sono sostituite con le parole: "Scavo A".

Al capitolo 1, art. 3, punto 3.1, al paragrafo I, dopo la parola "tecnologia" aggiungere le parole: "fermo restando quanto previsto all'art. 1 punto 2 H.

Al capitolo 1, art. 4, le parole "Posa Cavi con Metodo DI" sono sostituite con le parole: "Scavo IN".

Al capitolo 1, art. 4, punto 4.2, dopo la parola "sito" aggiungere le parole: "per una profondità di m. 1.50".

Al capitolo 1, art. 4, punto 4.3, lettera c), la parola "piattaforma" è sostituita con la parola "carreggiata H".

Al capitolo 1, art. 4, punto 4.3, la lettera d) è sostituita come segue:

“d) ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso su carreggiata stradale:

- scavo longitudinale su carreggiata stradale con conglomerato bituminoso di tipo “modificato soft” dello spessore di C111. 4 (misurato a compressione ultimata), da eseguirsi con vibro finitrice, previa fresatura per una larghezza di almeno mt. 2,00 in asse allo scavo, stesura di mano d’ancoraggio costituito da emulsione bituminosa e finito con la perfetta rullatura dei giunti senza lasciare dislivello alcuno con il piano stradale esistente.

La compattazione dello strato d’usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore non inferiore a 9 tonnellate.

Qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati con materiale della stessa tipologia e caratteristica, onde garantire la continuità del requisito.

La generatrice superiore dello strato d’usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente e la configurazione finale della sede viabile oggetto d’intervento non deve presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale.

Il ripristino deve essere esteso per almeno 1,50 metri oltre le testate di inizio e fine dello scavo;

- scavo trasversale su carreggiata stradale con conglomerato bituminoso di tipo “modificato soft” dello spessore di cm. 4 (misurato a compressione ultimata), da eseguirsi con vibro finitrice, previa fresatura per una larghezza di almeno mt. 2,00 in asse allo scavo, e per una lunghezza pari all’intero senso di marcia, stesura di mano d’ancoraggio costituito da emulsione bituminosa e finito con la perfetta rullatura dei giunti senza lasciare dislivello alcuno con il piano stradale esistente.

La compattazione dello strato d’usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore non inferiore a 9 tonnellate.

Qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati con materiale della stessa tipologia e caratteristica, onde garantire la continuità del requisito.

La generatrice superiore dello strato d’usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente e la configurazione finale della sede viabile oggetto d’intervento non deve presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale.

Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m. 20,00, il ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale deve essere ricompreso sull’intera superficie compresa tra i due scavi, aumentata di m. 1,00 dal bordo esterno dello scavo;

- scavo longitudinale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm. 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm. 1,8 misurato a compressione ultimata), per tutta l’intera superficie lunghezza e larghezza dello stesso marciapiede.

Con il ripristino della pavimentazione del marciapiede si deve provvedere alla realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza);

- scavo trasversale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm. 3) o asfalto colato (spessore cm. 1,8), per una larghezza, in asse allo scavo di m. 2,00. Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m. 10,00, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sull'intera superficie compresa tra i due scavi aumentata di 1,00 dal bordo esterno dello scavo."

Al capitolo 1, art. 5, dopo la parola "Scavo" aggiungere la parole: "In Trincea di Tipo".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.1, dopo la parola "tradizionale." aggiungere il seguente:

"Sulla carreggiata stradale, qualsiasi sia la tipologia della pavimentazione, ovvero in conglomerato bituminoso o in materiale lapideo (selciati, lastricati ecc.) si deve procedere ad eseguire un primo ripristino avente carattere provvisorio e successivamente il ripristino definitivo."

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.2, dopo la parola "sito" aggiungere le seguenti parole: "per una profondità di m. 3,00". A seguire, dopo le parole "art. 3, punto 3.1." è stato soppresso il seguente paragrafo: "Al completamento dell'indagine, deve essere resa dichiarazione di compatibilità dell'intervento con le preesistenze nel sottosuolo".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.3 lettera f, dopo la parola "RcK 250." inserire il seguente periodo: "Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell'armatura metallica con barre di diametro omogeneo a quelle esistenti comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto prescritto nel D.M. 14 gennaio 2008".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.1, la parola "Cavo" è sostituita con la parola: "Scavo".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.1, al comma 6, dopo la parola "complementari" aggiungere le parole: "di ripristino".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.2, la parola "Cavo" è sostituita con la parola: "Scavo".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.2, paragrafo 6, dopo la parola "complementari" aggiungere le parole: "di ripristino".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, la parola "Cavo" è stata sostituita con la parola: "Scavo".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, paragrafo 6, dopo la parola "complementari" aggiungere le parole: "di ripristino".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, comma 6, dopo la parola "Generali" aggiungere il seguente paragrafo: "Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 20,00, il ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale deve essere ricompreso sull'intera superficie compresa tra i due scavi, aumentata di m. 5,00 da ogni bordo esterno dello scavo."

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, comma 6, dopo la frase "pavimentazione stradale" inserire: "abbia requisiti speciali, ad esempio".

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.4.3, comma 6, dopo la parola "Capitolo 2." inserire il seguente periodo: "A richiesta dell'Ufficio competente le lavorazioni descritte ai punti 2, 3 e 4 dei capoversi 5.4.1. – 5.4.2. – 5.4.3. possono essere sostituite con le seguenti lavorazioni equivalenti:

2 bis) ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm. 5 per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;

3 bis) stesura di geocomposito antipumping sulla sommità del riempimento dello scavo finito con miscele betonabili per l'intera superficie dell'allargamento tecnico;

4 bis) stesura di conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta di cm. 5 per l'intera superficie dell'allargamento tecnico.

La modalità di posa in opera e le relative prescrizioni tecniche e prestazionali del geocomposito antipumping S0110 riportate nello specifico Capitolo 2.”

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.5, dopo la parola “Scavo” aggiungere la parola “longitudinale”.

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.5, lettera f, dopo la parola “marciapiede” aggiungere le parole: “nel tratto interessato dai lavori”.

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.5, la lettera g è così sostituita:

“g- Nello scavo longitudinale, con il ripristino della pavimentazione del marciapiede si deve provvedere alla realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza).”.

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.5, lettera h, le parole “ripristino delle pertinenze stradali manomesse” sono state sostituite dalle parole: “opere complementari di ripristino”.

Al capitolo 1, art. 5, punto 5.5, lettera h, dopo la parola “Generalì” sono state soppresse le parole: “ad esclusione della segnaletica orizzontale”.

Al capitolo 1, art. 5, dopo il punto 5.5, aggiungere:

“5.6 Scavo trasversale su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bituminoso o in asfalto colato

a- rimozione della pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso o asfalto colato per una larghezza in asse allo scavo di m 3.00;

b- perimetrazione dello scavo, mediante doppio taglio del massetto di fondazione nel senso longitudinale allo scavo, per il suo intero spessore. Il taglio deve essere effettuato impiegando esclusivamente macchinari muniti di apposito disco taglia-asfalto e deve essere netto e rettilineo. Lo scavo deve essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si deve riadeguare il taglio. Lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali e deve avere una larghezza minima pari al diametro esterno della infrastruttura a rete oltre cm. 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della canalizzazione;

c- eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa della canalizzazione;

d- posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo; al fine di assicurare un estradosso costante, i tubi dovranno essere fermati sul fondo della minitrincea, assicurandosi che con la posa della malta di riempimento non subiscano la spinta verso l'alto;

e- riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso dello strato di usura;

f- rifacimento della pavimentazione con conglomerato bituminoso (spessore cm. 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm. 1,8), per la larghezza, in asse allo scavo di m 4,00;

g- opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - Prescrizioni Operative Generali – Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a

m 10,00, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sull'intera superficie compresa tra i due scavi aumentata di 1.00 dal bordo esterno dello scavo.”

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.1, lettera f), la lettera “B” è sostituita con il numero: “2”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.1, lettera g), le parole “ad una successiva” sono sostituite con le parole: “alla successiva”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.1, lettera g), dopo la parola “fase,” sono inserite le parole: “descritta al punto 6.3.”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.2, la parola “piattaforma” è sostituita con la parola: “carreggiata”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.2, lettera f, dopo la parola “RcK 250.” inserire il seguente periodo: “Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell’armatura metallica COI1 barre di diametro omogeneo a quelle esistenti comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto, prescritto nel D.M. 14 gennaio 2008.”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.2, dopo la lettera h, aggiungere le parole: “opere complementari di”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.3, la parola “piattaforma” è sostituita con la parola: “carreggiata”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.3, lettera f), sostituire le parole “delle pertinenze stradali manomesse” con le parole: “opere complementari di”.

Al capitolo 1, art. 6, punto 6.4 lettera f, dopo la parola “RcK 250.” inserire il seguente periodo: “Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell’armatura metallica con barre di diametro omogeneo a quelle esistente comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto prescritto nel D.M. 14 gennaio 2008”.

Al capitolo 1, art. 7, punto 7.1, la parola “piattaforma” è sostituita con la parola: “carreggiata”.

Al capitolo 1, art. 7, punto 7.3, la parola “piattaforma” è sostituita con la parola: “carreggiata”.

Al capitolo 1, art. 7, punto 7.3, le parole “al punto” sono sostituite con le parole: “ai punti”. Di seguito, dopo i numeri “6.2” inserire i numeri: “e 6.3”.

Al capitolo 1, art. 8, la parola “Strade” è sostituita con la parola: “Stradale”;

Considerato che, in data 18 gennaio 2016, il Dirigente della U.O. Manutenzione Stradale della Direzione Urbanizzazioni Primarie del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: M. Dominici”; *

Che, in data 18 gennaio 2016, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle

scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: R. Botta;

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1. è approvato il nuovo Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale, il relativo allegato "A" e le prescrizioni di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, parti integranti del Regolamento oggetto del presente provvedimento;
2. sono revocate le precedenti disposizioni in materia in contrasto con il Regolamento approvato;
3. con successivo provvedimento di Giunta Capitolina si procederà all'approvazione dello schema di convenzione previsto dall'art. 6 comma 6 del Regolamento da allegare al provvedimento di autorizzazione/concessione, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il soggetto attuatore dell'intervento nonché la definizione delle penalità in caso di violazione delle disposizioni da determinarsi sulla base dei criteri di gravità della violazione, dell'impatto sul territorio in termini di ricadute negative sulla cittadinanza e sul patrimonio capitolino;
4. con successiva determinazione e circolare del Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana saranno definite, rispettivamente, la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e ogni altra afferente procedura operativa.

ROMA



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE ED IL RIPRISTINO DI SCAVI
STRADALI PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE E RELATIVE OPERE
CIVILI E MANUFATTI DESTINATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI A
RETE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DI ROMA
CAPITALE**

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività connesse alla esecuzione ed al ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazioni e delle relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale. Disciplina, altresì, la posa di cavi e/o condotte in strutture sotterranee esistenti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina o dei privati.
2. Le disposizioni che seguono individuano i principi, i criteri e le procedure da osservare per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 al fine di uniformare le stesse agli interessi pubblici connessi alla ottimale gestione della viabilità urbana e della circolazione stradale, alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla migliore attività manutentiva delle strade nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.
3. Il comune di Roma Capitale ritiene di impegnarsi a redigere entro il 31 dicembre 2016, compatibilmente con le risorse disponibili, il piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). Detto piano, che dovrà far parte del Piano Regolatore Generale, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
4. Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi altra norma regolamentare previgente in materia e costituisce quadro disciplinare di riferimento unitario per le attività in questione.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai soggetti cui l'Amministrazione capitolina affida pubblici appalti.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) **ARMADI STRADALI**: manufatti fuori terra o interrati direttamente funzionali alla fornitura dei servizi a rete;
 - b) **AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONE**: provvedimento complesso che include l'autorizzazione allo scavo e la concessione temporanea di suolo pubblico;
 - c) **CANALIZZAZIONI**: rete di condotte di acqua potabile e non potabile, di gas o manufatto sotterraneo predisposto per contenere cavi elettrici o di telecomunicazioni;

ROMA



- d) **CATASTO RETI**: si intende la documentazione unificata e condivisa dei sottoservizi a rete e manufatti, nel sottosuolo, suolo e soprassuolo, delle Società di pubblici servizi ed altri soggetti su base informatica;
- e) **CAVO**: conduttore uniformemente isolato destinato alla trasmissione di energia elettrica o alla trasmissione di segnali di telecomunicazioni;
- f) **CAVIDOTTO**: conduttura, generalmente di forma tubolare, entro la quale si fanno passare cavi e tubazioni;
- g) **CITTA' STORICA**: si intende la parte di Città compresa nel perimetro delineato dalle tabelle del Piano Regolatore Generale vigente;
- h) **CONDOTTA**: insieme di tubi, curve ed accessori uniti tra loro per la distribuzione di gas tecnici o per acquedotti e fognature.
- i) **DIPARTIMENTO**: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;
- j) **GRANDE VIABILITA'**: tutte le strade riportate nell'elenco dell'allegato "A" della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1022 del 22 dicembre 2004;
- k) **MANUFATTO MULTISEVIZI**: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
- l) **P.G.T.U.**: Piano Generale del Traffico Urbano;
- m) **REGOLAMENTO COSAP**: deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e s.m.i. (Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U.
- n) **SCAVO**: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico o del suolo stradale privato aperto al pubblico transito, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti alla fornitura di servizi a rete;
- o) **SERVIZI A RETE**: servizi erogati all'utenza attraverso infrastrutture fisse nel sottosuolo interconnesse fra di loro;
- p) **SOCIETÀ DI PUBBLICI SERVIZI**: soggetti organizzati in forma societaria che forniscono e/o gestiscono pubblici servizi;
- q) **SOGGETTI ATTUATORI**: persone fisiche, persone giuridiche, anche quelle di cui l'Amministrazione capitolina è socia, organismi di diritto pubblico o privato, Enti anche pubblici, Società di pubblici servizi;
- r) **SOTTOSERVIZI**: servizi primari, come le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature, incanalati in apposite tubature, cavidotti, cunicoli e percorsi riservati o protetti realizzati o esistenti nel sottosuolo;
- s) **STRUTTURA SOTTERRANEA POLIFUNZIONALE (S.S.P.)**: galleria o cunicolo;
- t) **U.O.T.**: Unità Organizzativa Tecnica municipale
- u) **UFFICIO COMPETENTE**: il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana o l'Unità Organizzativa Tecnica municipale in ragione della competenza

ARTICOLO 3

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel territorio di Roma Capitale, per la realizzazione delle canalizzazioni necessarie alla fornitura dei seguenti servizi a rete e relativi allacci di utenze:

- reti di acquedotti e fognature;
- reti elettriche di distribuzione;
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici;

ROMA



- reti per telecomunicazioni (a titolo esemplificativo: telefonia fissa, trasmissioni dati, TV via cavo ecc.);
- reti di teleriscaldamento;
- reti di distribuzione del gas.

2. Per la realizzazione delle canalizzazioni di cui al comma 1, si utilizzano le seguenti tipologie di posa:

- direttamente interrata;
- in polifore multi servizi o manufatti predisposti nel sottosuolo per l'inserimento dei cavi;
- in strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.), gallerie o cunicoli multi servizi;
- in condotte dismesse;
- in manufatti fognari.

3. L'Amministrazione Capitolina, in sede di programmazione e/o di autorizzazione, sentiti i soggetti attuatori, individua la tipologia di posa preferibile in relazione alle aree interessate, alle dimensioni ed alle potenzialità degli impianti ed al numero dei servizi offerti, dando priorità a quelle che comportano il minor impatto ambientale e sul territorio. Nel caso di sovrapposizione di plurime canalizzazioni da realizzarsi nel medesimo tratto stradale, è fatto obbligo ai soggetti attuatori di realizzare un unico apposito manufatto multiservizi.

4. Le attività di cui all'art.1 comma 1, da realizzarsi a cura e spese del soggetto attuatore, devono essere eseguite nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG), del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", nonché del Regolamento COSAP. Nel caso di interventi autorizzati a soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi ed, in particolare, a persone fisiche e giuridiche per interventi di scavo o allaccio utenza meramente funzionali alla fruibilità diretta dei servizi a rete interessati, il ripristino definitivo della superficie stradale è effettuato dall'Amministrazione capitolina a spese dei soggetti autorizzati.

5. La realizzazione di cavidotti vuoti non contestuale alla posa di cavi e/o condotte è autorizzata unicamente in casi, debitamente motivati, di pubblico interesse derivanti da valutazioni in ordine allo sviluppo previsto dell'area interessata.

6. La posa di cavi e/o condotte in manufatti fognari è consentita previa acquisizione di nulla osta dell'Ente gestore e manutentore delle fogne di acque nere e miste o dei competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina per le fogne di acque chiare. I soggetti attuatori rimuovono senza indugio, a propria cura e spese e senza pretesa alcuna, l'infrastruttura tecnologica posata qualora, per un qualunque motivo, essa dovesse creare intralcio allo smaltimento delle acque o difficoltà alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia della medesima rete fognaria che delle strade e loro pertinenze.

7. A seguito di motivata richiesta dell'Amministrazione capitolina, i soggetti attuatori sono tenuti a consentire la fruibilità all'uso, anche solo temporanea, delle aree oggetto di lavori provvedendo al ripristino provvisorio dello scavo con tecniche e materiali giudicati idonei sia della eventuale segnaletica stradale.

8. E' consentita la posa di cavi in condotte dismesse con le modalità operative stabilite dal Dipartimento.

ROMA



9. Le attività di cui al presente Regolamento sono espletate con il supporto di idoneo sistema informatico in modo da garantire il necessario coordinamento organico e funzionale tra i diversi Uffici dell'Amministrazione capitolina a vario titolo competenti e per agevolare il disbrigo delle relative procedure.

10. I soggetti attuatori, titolari di occupazione suolo pubblico permanente, a semplice richiesta dell'Amministrazione capitolina, provvedono, a propria cura e spese, salvo diversa pattuizione, a spostare, sostituire, innalzare od abbassare le canalizzazioni e opere connesse, ove ciò risulti necessario per l'esecuzione di lavori pubblici o per qualsiasi altra esigenza dell'Amministrazione capitolina. Ove l'Amministrazione capitolina provveda alla costruzione di strutture sotterranee polifunzionali, i soggetti attuatori sono tenuti, a loro cura e spese, a collocare in tali manufatti le canalizzazioni dei propri servizi a rete.

11. L'Amministrazione capitolina non assume alcuna responsabilità per i danni occorsi alle canalizzazioni e opere connesse per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo ovvero derivanti da eventuali frane o altri eventi naturali o atmosferici o causati da lavori di manutenzione stradale realizzati anche per suo conto.

12. Le presenti disposizioni si applicano anche ad ogni tipo di intervento realizzato in aree a verde e in prossimità di alberi, arbusti pubblici e/o privati che preveda scavi finalizzati alla fornitura dei servizi a rete di cui all'art. 3 comma 1.

ARTICOLO 4

(Funzioni del Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana)

1. Il Dipartimento assume le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolazione in ordine alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. Assume anche le funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione delle procedure e sull'esecuzione dei lavori coordinandosi con gli uffici Municipali.

2. Il Direttore del Dipartimento, con apposita determinazione, impartisce le opportune direttive al fine di omogeneizzare le modalità di esecuzione dei procedimenti da parte dei Municipi competenti i quali sono responsabili di renderle esecutive e di controllarne l'effettiva attivazione.

3. Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana promuove la stipula di convenzioni con le Società di pubblici servizi per definire le norme di comportamento da osservare nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento nonché per regolare i rapporti prestazionali di carattere generale derivanti dalle attività medesime.

ARTICOLO 5

(Programmazione degli interventi delle Società di pubblici servizi)

1. L'utilizzazione del sottosuolo, suolo e soprassuolo di Roma Capitale avviene secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con le Società di pubblici servizi in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento dei disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.

ROMA



2. L'Amministrazione capitolina coordina l'azione delle Società di pubblici servizi in modo da assicurare la coerente ed ordinata realizzazione degli interventi ed evitare il ripetersi disorganico degli stessi nel medesimo ambito urbano.

3. Salvo il caso degli interventi urgenti di cui all'art. 12, degli interventi per allaccio utenze e degli interventi non programmabili di cui all'art. 6 comma 3, debitamente motivati e documentati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, può essere autorizzata alle Società di pubblici servizi solo la realizzazione di interventi ricompresi nella programmazione approvata.

4. La programmazione è approvata dal Dipartimento sulla base di piani triennali, distinti per anno ed articolati per territori dei Municipi, entro il 15 dicembre di ciascun anno, precedente la prima annualità del piano triennale previa, ove occorra, Conferenza di servizi tra gli Uffici interessati.

5. A tal fine, le Società di pubblici servizi presentano al Dipartimento e ai Municipi le proposte di programmazione triennale di rispettiva competenza, articolate per territorio municipale, entro il 1° luglio dell'anno precedente la prima annualità del piano triennale. I Municipi devono esprimere eventuali osservazioni entro il 30 novembre di ciascun anno.

6. Le proposte di programmazione sono corredate della seguente documentazione:

- a) Piano complessivo triennale degli interventi previsti in forma elencativa;
- b) Programma annuale degli interventi da eseguirsi nell'anno successivo a quello di presentazione, recante l'individuazione delle opere distinte per trimestre ed ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori nonché l'indicazione degli interventi con un impatto significativo sul territorio derivante dalla durata superiore a giorni trenta ovvero dalla estensione dello scavo superiore al chilometro ovvero la cui realizzazione interessi il territorio di due o più Municipi;
- c) Per ciascun Municipio, planimetrie, da presentarsi su supporto informatico, in scala non inferiore a 1:5000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale;
- d) Relazione tecnica da cui risulti, rispetto al programma annuale, per ciascun intervento, la tipologia di posa prevedibile, le dimensioni geometriche, la tipologia della pavimentazione esistente nell'area di intervento, il posizionamento delle nuove canalizzazioni in relazione allo stato di fatto dando conto dell'eventuale impossibilità di posizionare le stesse nei modi indicati dall'art. 10. comma 1, l'eventuale interferenza con i programmi di manutenzione stradale già avviati o da avviare;
- e) Atto di impegno, sottoscritto dal legale rappresentante della Società di pubblici servizi, ad osservare le disposizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione della programmazione nonché nei singoli provvedimenti di autorizzazione/concessione degli interventi ed a versare i corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, per la realizzazione dei medesimi.

7. La mancata presentazione delle proposte di programmazione determina il divieto di realizzare interventi.

8. La programmazione non si applica ai lavori di manutenzione commissionati dall'Amministrazione capitolina su impianti di proprietà della stessa nonché agli interventi eseguiti da soggetti attuatori diversi dalla Società di pubblici servizi.

9. Il provvedimento di autorizzazione/concessione rilasciato per gli interventi urgenti e non programmabili è adottato in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo. I Municipi comunicano

ROMA



con cadenza trimestrale al Dipartimento il numero delle autorizzazioni/concessioni rilasciate in deroga alla programmazione.

10. Il provvedimento di approvazione della programmazione è pubblicato sul sito internet capitolino a cura del Dipartimento e comunicato agli Uffici interessati.

ARTICOLO 6

(Autorizzazione/Concessione)

1. La realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento è autorizzata con apposito provvedimento con il quale è contestualmente concessa l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto ed in applicazione delle norme di cui al Regolamento COSAP. La concessione è rilasciata su suolo privato solo se sullo stesso è costituita la servitù di pubblico passaggio.

2. I soggetti attuatori presentano istanza in bollo per ottenere il rilascio dell'autorizzazione/concessione per le seguenti tipologie di interventi:

- a) Ordinari
- b) Ordinari programmati dalle Società di pubblici servizi
- c) Ordinari non programmabili dalle Società di pubblici servizi
- d) Urgenti
- e) Allaccio utenze

3. Sono considerati interventi ordinari non programmabili quelli derivanti da novità introdotte dalla legislazione di riferimento ovvero conseguenti a rilevanti circostanze di fatto, debitamente documentate, non esistenti o non prevedibili all'atto della programmazione approvata. Sono considerati urgenti gli interventi disciplinati nel successivo art. 12.

4. La sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato munito di procura comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

5. Il provvedimento di autorizzazione/concessione è unico per ciascun intervento e riguarda sia la fase di esecuzione dei lavori che di ripristino della pavimentazione stradale. In caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità, di cui all'art. 14 comma 4 del presente Regolamento, i provvedimenti di autorizzazione/concessione sono due e afferiscono alle singole fasi di ripristino. Il termine di validità del provvedimento è stabilito in ragione delle lavorazioni da eseguirsi. Il provvedimento contiene le prescrizioni da osservare nell'esecuzione dei lavori.

6. L'autorizzazione/concessione è rilasciata dalla UOT del Municipio competente per territorio, previa verifica della presenza dell'opera nel piano triennale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo diverso motivato termine, previa acquisizione degli occorrenti pareri e, ove necessario, della determinazione dirigenziale relativa alla disciplina provvisoria di traffico. E' richiesta, inoltre la previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato munito di procura, della convenzione allegata quale parte integrante della citata autorizzazione/concessione per l'assunzione degli obblighi prestazionali nei confronti di Roma Capitale. E' fatto, altresì, salvo il diverso termine fissato riguardo alle occupazioni ricadenti nell'ambito della Città storica per le quali si applica l'art. 4 del Regolamento COSAP. Nel caso di

ROMA



richieste di allaccio utenze il provvedimento è rilasciato in giorni quindici, salvo motivati impedimenti.

7. Ove le attività debbano essere svolte su strade di Grande Viabilità, la relativa autorizzazione/concessione è rilasciata, previa verifica della presenza dell'opera nel piano triennale, negli stessi tempi di cui al comma precedente, previa acquisizione del parere del Dipartimento da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del Municipio competente. Decorso tale termine il parere si intenderà favorevole. Detto termine è ridotto a giorni sette in caso di richiesta di allaccio utenze.

8. Ove necessario, eventuale documentazione integrativa, richiesta dall'Ufficio competente entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza, deve essere presentata dal richiedente nel termine di giorni quindici naturali e consecutivi dalla data di notifica della richiesta. Il termine iniziale per il rilascio dell'autorizzazione decorre nuovamente dalla data di avvenuta integrazione. Ove l'integrazione non pervenga nel termine stabilito, l'istanza di Autorizzazione/concessione è considerata improcedibile.

9. L'autorizzazione/concessione può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 21 quater e quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi, ove i lavori siano iniziati, è fatto obbligo al soggetto attuatore di provvedere, a sua cura e spese, alla chiusura dello scavo nei termini fissati dall'Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento COSAP.

10. Il provvedimento di concessione temporanea e permanente di suolo pubblico è adottato in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento COSAP.

11. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione/concessione:

- a) sospensione non giustificata dell'attività autorizzata;
- b) mancato inizio non giustificato dell'attività entro i termini stabiliti.

In caso di decadenza, è comunque dovuto quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3. Con specifico riferimento all'occupazione di suolo pubblico, costituiscono, altresì, cause di decadenza quelle indicate nell'art. 8, comma 1, lett. c), d), e) del vigente Regolamento COSAP.

12. Salvo i casi urgenti di cui al successivo art. 12, la realizzazione di interventi in assenza del provvedimento di autorizzazione/concessione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 25 comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché dall'art. 14 bis del Regolamento COSAP con le modalità previste dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 7

(Corrispettivi per il rilascio della autorizzazione/concessione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione ai soggetti attuatori è subordinato al versamento dei seguenti corrispettivi nonché al versamento del deposito cauzionale di cui al successivo comma 3 ed al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.



2. Per i soggetti attuatori costituiscono corrispettivo:

- a) diritti di istruttoria e sopralluogo anche per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o altri diritti dovuti per legge o stabiliti da atti deliberativi dell'Amministrazione capitolina, da corrispondere all'atto della presentazione dell'istanza;
- b) canone di occupazione suolo pubblico temporanea, nella misura prevista dal Regolamento COSAP, a decorrere dalla data prevista di inizio lavori.

3. Il deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è costituito nella misura e con le modalità stabilite con provvedimento di Giunta Capitolina, a copertura:

- della regolare esecuzione dei lavori o eventuale esecuzione d'ufficio in danno;
- di eventuali danni a beni capitolini, ivi comprese le essenze arboree ed arbustive, e le preesistenze archeologiche;
- delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento e delle penalità per le violazioni delle prescrizioni contenute nella convenzione allegata al provvedimento di autorizzazione/concessione;
- del mancato versamento anticipato integrativo dei corrispettivi dovuti dalle Società di pubblici servizi.

4. Il deposito cauzionale è svincolato decorsi 60 giorni dalla data di collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori, salvo il verificarsi, nel caso di interventi eseguiti da Società di pubblici servizi, di deformazioni del manto stradale per effetto del non corretto ripristino.

5. I soggetti attuatori di cui all'art. 3 comma 4, diversi dalle Società di pubblici servizi sono tenuti, altresì, al versamento di una somma corrispondente al costo, incrementato del 20% per spese generali, del ripristino della pavimentazione stradale calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione stabiliti, per le corrispondenti voci di lavori, nel contratto con le imprese titolari della manutenzione stradale nell'area interessata ovvero con l'impresa comunque chiamata all'esecuzione del ripristino.

6. La prestazione di garanzie finanziarie è dovuta anche in presenza di contenzioso legale.

7. Il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico è dovuto fino alla data indicata nella concessione/autorizzazione.

8. All'atto della concessione permanente di suolo pubblico, da rilasciarsi successivamente all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento dei diritti, canoni e contributi stabiliti per l'occupazione permanente del suolo, sottosuolo, soprasuolo pubblico o servitù di uso pubblico nella misura stabilita dal Regolamento COSAP, con decorrenza dalla data della restituzione provvisoria all'uso pubblico dell'area a seguito dell'avvenuto ripristino provvisorio.

9. Il mancato versamento dei corrispettivi dovuti da parte dei soggetti attuatori determina la decadenza delle eventuali autorizzazioni/concessioni in essere ed il divieto di rilasciare agli stessi nuove o diverse autorizzazioni/concessioni fino a regolarizzazione, salvo il caso di interventi urgenti come definiti dall'art. 12.

ROMA



10. Ai fini del versamento dei corrispettivi di cui al comma 2 lett. A) e B), sono fatte salve le esenzioni previste dalle convenzioni vigenti con le Società di pubblici servizi che intervengono su opere ed impianti di proprietà dell'Amministrazione capitolina.

11. Per le esenzioni dal versamento del corrispettivo, si applicano, per quanto attinenti, le disposizioni recate dall'art. 19 del Regolamento COSAP. In tali casi, i soggetti attuatori sono comunque tenuti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione/concessione ed al versamento dei diritti di cui al comma 2, lett. a) e del deposito cauzionale previsto dal comma 3.

12. Ove gli interventi di posa cavi siano effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale che non comportino lavori di scavo a cielo aperto, il corrispettivo di cui al comma 2, lett. b) è dovuto nella sola misura pari alla superficie del cantiere, espressa in metri quadrati, effettivamente occupata.

ARTICOLO 8

(Termini)

1. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indica i termini di realizzazione dei lavori e di validità della concessione di occupazione suolo pubblico temporanea con decorrenza dal primo giorno di validità e termine alle ore 24.00 dell'ultimo giorno.

2. La mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito, per i quali non sia stata disposta la proroga, determina l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 20 e 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 21 del presente Regolamento nonché dagli artt. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP.

3. Ai fini della riduzione dell'impatto degli interventi nell'ambito territoriale interessato e del miglioramento dello stato di manutenzione delle rete stradale, anche nei casi di plurima realizzazione di interventi nel medesimo ambito ovvero per altre motivate necessità, è facoltà dell'Ufficio competente di modificare, con provvedimento motivato, i termini di realizzazione dei lavori e/o la loro durata ovvero apporre prescrizioni in ordine agli orari giornalieri di esecuzione dei lavori. Gli interventi situati nella Città Storica sono attuati con il massimo di celerità e continuità. E, di norma, nelle ore diurne e notturne, con almeno due turni di lavoro al giorno, anche nei giorni festivi e prefestivi; in sede di autorizzazione dell'intervento, sono definite le modalità operative degli interventi stessi compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi pubblici determinata dagli uffici competenti per materia e territorio. E' parimenti facoltà dell'Ufficio competente sospendere i lavori per ragioni di pubblico interesse e per il tempo ritenuto necessario. In tali casi, per il periodo di sospensione, non sono dovuti i corrispettivi per l'occupazione di suolo pubblico. Gli eventuali corrispettivi già versati sono computati in conto delle nuove autorizzazioni/concessioni ovvero restituiti.

4. Per cause imprevedibili o di forza maggiore debitamente motivate, i termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione/concessione possono essere prorogati, massimo due volte, a richiesta del soggetto attuatore, da presentarsi almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza ovvero un giorno prima nel caso di apertura di chiusini o eventi meteorologici avversi. Per le strade di grande viabilità, la proroga è concessa sentito il Dipartimento. Il soggetto attuatore, per il periodo temporale della proroga, è tenuto al versamento del corrispettivo previsto all'art.7, comma 2, lett. b).

ROMA



5. La prosecuzione dei lavori in assenza di richiesta di proroga o in caso di mancata concessione della stessa determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed inosservanza delle disposizioni del presente regolamento oltre alle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori consensualmente previste nella convenzione allegata al provvedimento di autorizzazione /concessione. In tali casi, il soggetto attuatore è tenuto alla presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione/concessione.

6. I lavori di realizzazione degli interventi sono sospesi nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 7 gennaio e nelle due settimane precedenti la Pasqua nonché in quella successiva. Le corrispondenti aree nel periodo di sospensione devono essere rese idonee all'uso pubblico. In tale periodo, sono conseguentemente sospesi i termini di validità della autorizzazione/concessione.

7. Ad esclusione della Città Storica e della aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico in concomitanza e per effetto dei periodi natalizi e pasquali, l'ufficio competente, sentita l'Unità di polizia locale, può autorizzare la realizzazione di lavori in deroga alle disposizioni sospensive recate dal comma 6 ove ciò non arrechi pregiudizio o provochi aggravio, in tali periodi, alla circolazione stradale.

ARTICOLO 9

(Interventi su strade di nuova o recente costruzione o riqualificazione)

1. Salvo casi imprevedibili e di motivata necessità, è fatto divieto di realizzare interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico prima che sia trascorso 1 anno dalla avvenuta manutenzione ordinaria della strada ovvero 3 anni dalla manutenzione straordinaria. In caso di strade di nuova o recente costruzione, il divieto è pari a 5 anni. Il divieto di 1 anno vale anche se l'intervento è stato eseguito dalle Società i pp.ss. a seguito di ripristino.

2. Le autorizzazioni in deroga alle disposizioni recate dal comma 1 sono rilasciate, con provvedimento motivato, dall'Ufficio competente e per il ripristino valgono le prescrizioni di cui all'art. 8 del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico. Le autorizzazioni in deroga sono, altresì, rilasciate ove l'intervento sia realizzato con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la perforazione orizzontale teleguidata.

3. L'Ufficio competente dà tempestiva comunicazione ai soggetti attuatori e agli altri uffici interessati degli interventi di manutenzione stradale programmati nonché di quelli relativi alla prossima costruzione di nuove strade. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti attuatori producono istanza di autorizzazione/concessione per la realizzazione degli interventi sulle strade interessate. Decorso tale termine non potrà essere rilasciata l'autorizzazione/concessione.

ARTICOLO 10

(Posizionamento dei servizi a rete nel sottosuolo)

1. Il posizionamento dei servizi a rete nel sottosuolo è improntato alla salvaguardia della pubblica incolumità con specifico riferimento alla sicurezza della circolazione stradale, avendo cura di non arrecare danni all'infrastruttura stradale e di prevenire eventuali cedimenti della stessa. Il posizionamento è effettuato nella fascia di pertinenza dell'infrastruttura stradale. In assenza della

ROMA



fascia di pertinenza o nel caso di accertati impedimenti tecnici, il posizionamento è effettuato al di sotto del marciapiede. In caso di assoluta mancanza di spazio o per la presenza di vincoli od altri sottoservizi, il posizionamento è effettuato all'interno della piattaforma stradale e prioritariamente nella banchina.

2. Per il posizionamento dei servizi a rete nel sottosuolo, si applicano le disposizioni recate dall'art. 66 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel caso di infrastrutture digitali, si applicano le disposizioni recate dagli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 recante "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali". Nel caso di scavo in mini trincea si applicano le specifiche disposizioni del Disciplinare tecnico.

3. I soggetti attuatori sono tenuti a dimostrare, per ciascun intervento, In sede di programmazione o per gli interventi non programmabili in sede di rilascio dell'autorizzazione/ concessione, l'impossibilità di posizionare le canalizzazioni come indicato al comma 1.

4. Nei casi di nuove canalizzazioni, ove gli interventi debbano realizzarsi su strade di Grande Viabilità, piazze o strade con carreggiata di larghezza superiore a 12 metri, è fatto obbligo di posizionare due canalizzazioni ciascuna con le modalità di cui al comma 1, salvo comprovati impedimenti di carattere tecnico.

5. Il posizionamento interrato di nuove canalizzazioni o la sostituzione di quelle esistenti in quanto vecchie e/o obsolete è condizionato alla rimozione di queste ultime fatto salvo il loro riutilizzo. Il rispetto di tale prescrizione è condizione per il rilascio della concessione/autorizzazione ovvero presupposto per la revoca.

6. Nel caso di nuove urbanizzazioni, e ovunque sia tecnicamente possibile i servizi a rete previsti su sede stradale devono essere allocati in strutture sotterranee polifunzionali. Gli oneri di gestione degli impianti ivi collocati sono a cura e spese dei soggetti attuatori. Ai medesimi, in sede di primo utilizzo dell'infrastruttura, può essere richiesto un contributo complessivamente non superiore al 50% del costo di costruzione da calcolarsi in proporzione allo spazio effettivamente utilizzato.

7. La posa di cavi in strutture sotterranee polifunzionali o cavidotti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina è soggetta al versamento dei corrispettivi stabiliti annualmente ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. Il versamento non è dovuto dai soggetti attuatori che hanno realizzato l'infrastruttura a proprio completo carico.

8. In caso di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di strutture sotterranee polifunzionali o cavidotti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In tali casi, gli spostamenti provvisori di cavi, eventualmente resisi necessari, ed il loro riposizionamento sono effettuati a cura e spese del soggetto attuatore proprietario.



ARTICOLO 11

(Versamenti anticipati dei corrispettivi delle Società di pubblici servizi)

1. Le Società di pubblici servizi possono aderire a convenzioni con il Dipartimento che prevedono il versamento anticipato annuale dei corrispettivi previsti dall'art. 7, comma 2 del presente Regolamento e del deposito cauzionale di cui al comma 3 del medesimo art. 7.
2. L'entità del versamento anticipato di cui al comma 1. Con riferimento ai corrispettivi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), è determinata sulla base dell'importo annuo complessivo dei corrispettivi, accertato e versato nell'anno precedente.
3. Ove, per effetto della diminuzione dell'importo versato dei corrispettivi di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b) derivante dall'avvenuto rilascio delle autorizzazioni/concessioni e dalla avvenuta approvazione della contabilità dei singoli interventi ovvero degli accantonamenti effettuati in via precauzionale, l'importo anticipato per l'anno considerato diminuisca al di sotto del 50% di quanto in principio versato, le Società di pubblici servizi provvedono, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, ad un versamento integrativo fino alla concorrenza della somma inizialmente versata per il medesimo anno. Alla fine dell'anno considerato, le somme versate eventualmente eccedenti l'importo dovuto e contabilizzato possono essere utilizzate per la copertura del versamento dell'anno successivo.
4. E' fatta salva l'eventuale maggiore richiesta di corrispettivi anticipati derivante dalla previsione dell'incremento dei lavori da eseguire nell'anno successivo desunto dalla programmazione approvata.
5. L'adesione alle convenzioni comporta per le Società di pubblici servizi, nel caso di mancato versamento anticipato o mancata integrazione del versamento anticipato, l'applicazione dell'art. 1218 e seguenti del codice civile e determina il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni nell'anno considerato, salvo il caso di interventi urgenti di cui all'art. 12.
6. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, la UOT municipale comunica alle Società di pubblici servizi l'entità del corrispettivo versato nell'anno precedente e richiede il pagamento presso la Tesoreria capitolina. Comunica, altresì, l'importo del deposito cauzionale da versare.
7. Il versamento annuale anticipato dei corrispettivi di cui all'art. 7, comma 2, e del deposito di cui al successivo comma 3, va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione Capitolina entro il 20 gennaio di ciascun anno, distinto per Municipi e per tipologia dell'intervento.

ARTICOLO 12

(Interventi urgenti)

1. Sono ritenuti urgenti gli interventi da effettuarsi senza indugio in caso di grave ed incombente pericolo per l'incolumità, la sicurezza o l'igiene pubblica ovvero derivanti dalla necessità di procedere alla immediata riparazione di guasti o rotture degli impianti da cui derivi l'interruzione della fornitura di servizi essenziali. La realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso alla relativa procedura sono ammessi solo per attività su servizi a rete già esistenti.

ROMA



2. Gli interventi sono dichiarati urgenti e realizzati sotto la diretta responsabilità dei soggetti attuatori che adottano ogni cautela necessaria per non arrecare danni a persone o a cose e provvedono con immediatezza al ripristino del manto stradale, salvo motivati impedimenti tecnici e di ordine pubblico.
3. Gli interventi urgenti sono eseguiti con celerità e continuità, nelle ore diurne e notturne, con almeno due turni di lavoro al giorno, anche nei giorni festivi e prefestivi, salvo diversa disposizione dell'Ufficio competente o della Unità della Polizia locale. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21.
4. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare l'avvio degli interventi urgenti immediatamente prima o contestualmente all'inizio dei lavori. La comunicazione deve essere inviata alla competente Unità di Polizia locale e alla UOT municipale che provvede ad informare tempestivamente gli uffici interessati nonché al Dipartimento per le strade di Grande Viabilità. I relativi lavori devono iniziare obbligatoriamente entro 24 ore dall'invio della comunicazione.
5. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore o persona munita dei relativi poteri, deve documentare le ragioni dell'urgenza, contenere l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, il nominativo del Direttore dei lavori, le date di inizio e fine lavori, la tipologia dei lavori da eseguire, l'ubicazione esatta dell'intervento anche con l'indicazione dei numeri civici o qualsiasi altra indicazione che ne consenta l'individuazione. Copia della comunicazione deve essere conservata in cantiere ed esibita a richiesta delle Autorità.
6. Ricevuta la comunicazione, l'ufficio competente dovrà inviare personale per il controllo, la Polizia Locale Roma Capitale potrà provvedere ad attuare, nei casi di urgenza, i provvedimenti consentiti dal c.d.s. in occasione di eventi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 38 co. 3 del c.d.s. fermo restando l'obbligo da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta a carattere di urgenza, di provvedere alla fornitura di tutta la segnaletica necessaria ad attuare le discipline di traffico ed a mantenere recintate le aree di cantiere che dovranno rimanere regolarmente segnalate fino al completo ripristino della sede stradale.
7. Entro tre giorni lavorativi dall'avvio dei lavori, i soggetti attuatori presentano istanza di regolarizzazione dell'intervento urgente, corredata degli elaborati di progetto, alla UOT municipale che rilascia il relativo titolo, previo pagamento di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, fatte salve le previsioni di cui all'art. 11.
8. Ove, sulla base delle verifiche effettuate, non si ravvisino le circostanze di urgenza previste dal comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tali casi, si applicano, altresì, le disposizioni in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico previste dagli artt. 14 e 14bis del Regolamento COSAP.
9. Qualora l'intervento urgente dovesse richiedere una rilevante attività di scavo per effettuare le riparazioni del caso, tale da impedire l'utilizzo dell'area e/o dell'intera carreggiata stradale per un consistente periodo temporale, l'ufficio competente potrà informare altre Società di Pubblici Servizi affinché anticipino, qualora tecnicamente possibile, la realizzazione di interventi sullo stesso sito, ancorché programmati in tempi successivi.

ROMA

**ARTICOLO 13**

(Contabilità dei corrispettivi)

1. Il soggetto attuatore, all'atto della riconsegna dell'area all'uso pubblico, presenta alla UOT municipale un prospetto analitico a consuntivo del computo dei corrispettivi dovuti per l'intervento, determinato in relazione agli elementi tecnico-temporali desunti dai lavori effettivamente eseguiti.
2. La UOT municipale approva, entro 30 giorni dalla presentazione del prospetto, la contabilità e dispone, ove necessario, il conguaglio dei versamenti.
3. Ove dalle verifiche effettuate, emerga l'avvenuto iniziale versamento dei corrispettivi in misura minore rispetto al dovuto, la UOT municipale provvede a contestare al soggetto attuatore in contraddittorio il diverso maggiore importo. La controversia in contraddittorio deve concludersi nel termine di giorni trenta dalla notifica della contestazione e dà luogo, ove necessario, all'avvio della procedura di recupero delle somme dovute come indicato nel successivo comma 4.
4. Il soggetto attuatore, all'esito negativo della procedura in contraddittorio, è tenuto al versamento integrativo del corrispettivo entro giorni 10. Ove non provveda, l'Amministrazione procede al recupero delle somme a valere sul deposito cauzionale di cui all'art. 7, comma 3 fino alla concorrenza delle somme dovute. Le eventuali ulteriori somme non coperte dal deposito cauzionale sono recuperate a termini di legge.
5. Nel caso di versamenti anticipati di cui all'art. 11, in attesa della definizione della controversia in contraddittorio e dell'eventuale recupero delle somme, il maggior importo dovuto dalla Società di pubblici servizi è comunque accantonato in via precauzionale a valere sul versamento anticipato.

ARTICOLO 14

(Norme tecniche)

1. L'esecuzione degli interventi avviene nel rispetto delle norme tecniche e delle relative modalità operative contenute nel "Disciplinare tecnico" allegato al presente Regolamento. Il "Disciplinare tecnico" può essere modificato e/o integrato con deliberazione di Giunta Capitolina, eccetto le prescrizioni di cui al Capitolo 1, parte integrante del presente Regolamento.
2. Il soggetto attuatore, nella realizzazione degli interventi, adotta gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere, nel rispetto dello stato dei luoghi e delle alberature preesistenti, in conformità alle vigenti normative. Assicura, altresì, nell'area interessata, la circolazione veicolare ed il transito pedonale, specialmente verso gli ingressi esistenti, salvo diversa disposizione. I soggetti attuatori sono tenuti a documentare con fotografia lo stato della superficie stradale oggetto dell'intervento prima dell'inizio dei lavori e a conclusione dopo il ripristino definitivo, inviandola all'ufficio competente (Dipartimento e Municipio).
3. Le varianti in corso d'opera, ammesse in casi eccezionali e debitamente motivati, sono soggette al rilascio di un atto aggiuntivo al provvedimento di autorizzazione/concessione. La nuova istanza deve essere corredata con un nuovo progetto, con la relazione tecnica del direttore dei lavori, con gli elaborati grafici, in pianta e sezione e con la documentazione fotografica delle interferenze o dei reperti rinvenuti. Il soggetto attuatore sospende i lavori e mette in sicurezza il cantiere, pur rimanendo

ROMA



a suo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a cose o persone. Il soggetto attuatore è tenuto, inoltre, ad effettuare un ulteriore versamento del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico qualora la variante al progetto comporti una maggiore occupazione dell'area.

4. Il ripristino definitivo della superficie stradale, da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico è eseguito entro il termine di validità della concessione/autorizzazione. In caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità, da concordare con gli uffici competenti, il ripristino della superficie stradale è diviso in due fasi: provvisorio e definitivo. Il ripristino definitivo è eseguito decorsi 30 giorni dalla fine del ripristino provvisorio. Il disciplinare tecnico individua agli art. 5, 6 e 7 del capitolo 1 parte integrante del presente regolamento, i casi in cui il ripristino definitivo deve essere effettuato sull'intera carreggiata o su parte di essa.

5. Nel caso di interventi di particolare rilevanza o complessità, di speciali pavimentazioni ovvero di concomitanza di plurimi interventi sulla medesima strada, l'Amministrazione capitolina ha facoltà di provvedere, a spese del o dei soggetti attuatori, al ripristino definitivo della superficie stradale con proprie imprese appaltatrici. Il Dipartimento, di norma in sede di programmazione annuale, individua i casi oggetto della presente disposizione.

6. Nei casi di cui al comma 5, il costo del ripristino definitivo è calcolato dall'Ufficio competente applicando le tariffe ed i ribassi d'asta dei contratti di appalto delle imprese affidatarie della manutenzione ordinaria territorialmente competenti nei diversi lotti oltre oneri di legge.

7. Il soggetto attuatore, nella realizzazione di interventi di cui all'art.3 comma 12, adotta tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la situazione fitosanitaria, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti le alberature o sulle piante stesse :

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quale ad esempio: sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc. nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- e) il deposito temporaneo di materiali e struttura. L'installazione di arredi anche provvisori;
- f) Il transito e la sosta di veicoli e macchine operatrici;
- g) interventi che provochino vibrazioni importanti del terreno.

Alberi ed arbusti presenti nelle aree di intervento devono essere necessariamente protetti mediante opportuna recinzione. Qualora ciò sia materialmente impossibile per carenza di spazio, i singoli alberi-arbusti devono essere protetti con l'impiego di tavole di legno non infisse. Oltre il tronco e l'apparto radicale, anche la chioma deve essere salvaguardata con opportuni accorgimenti (legature- potature - ecc.).

A fronte di scavi condotti con modalità e distanze irregolari, il soggetto attuatore intervenuto deve effettuare tramite tecnico qualificato l'immediata verifica fitostatica dell'alberatura interessata ad eventuale azione di consolidamento o di sostituzione del soggetto arboreo danneggiato.

ROMA



Allo stesso soggetto attuatore intervenuto viene ascritta ogni responsabilità civile e penale derivanti da crolli parziali/totali della pianta.

8. La distanza minima di rispetto dalle alberature e arbusti esistenti, sia di proprietà Capitolina che di terzi deve essere conforme alle indicazioni riportate per i diversi generi e specie previsto nell'apposito allegato "A" del presente regolamento.

L'area di rispetto di qualsiasi intervento e la distanza della luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

CLASSE A mt 1,50

CLASSE B mt 3,00

CLASSE C mt 4,00

Il Dipartimento Tutela Ambiente potrà comunque imporre, in caso di alberi e/o alberature di particolare pregio storico- monumentale o botanico paesaggistico o di altre motivate esigenze, distanze di rispetto superiori.

Nell'area compresa fra la distanza di rispetto e la distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50% le opere di scavo devono essere eseguite a mano.

Qualora durante lo scavo si presenti un apparato radicale aventi un diametro superiore a cm 5, occorrerà adottare tecniche concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente.

Nell'area compresa tra l'alberatura e una distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata del 50% al fine di non compromettere il rinnovo dell'apparato radicale, eventuali nuovi scavi nelle medesime posizioni dovranno essere autorizzati dal Dipartimento Tutela Ambiente che a tale scopo predisponde un elenco dei vari interventi effettuati.

L'installazione di reti tecnologiche interrato all'interno di aree a verde, ad esclusione degli impianti di innaffiamento non è di norma consentito.

Qualora gli scavi o altri interventi eseguiti in modo irregolare compromettono l'integrità o la stabilità di una o più piante, il responsabile sarà soggetto, oltre alle sanzioni e alle penali previste dal presente regolamento e dalla convenzione, all'obbligo di abbattere e decapeare immediatamente le alberature danneggiate sostituendole con un ugual numero di esemplari della stessa specie e dimensioni o comunque delle massime dimensioni reperibili sul mercato curandone l'attecchimento per due anni.

ARTICOLO 15 (Armadi stradali)

1. Il posizionamento di armadi stradali sui soprassuolo di Roma Capitale è soggetto alla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. E' autorizzata l'installazione di armadi stradali solo in quanto parte integrante e funzionale dei servizi a rete posati.

2. In sede di programmazione annuale, i soggetti attuatori indicano, per ciascun intervento, la necessità di posizionare armadi stradali funzionali all'intervento stesso, precisando la loro esatta ubicazione, la tipologia, le dimensioni ed inoltre producendo:

- a) una o più planimetrie generali, in scala opportuna, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto con le eventuali preesistenze naturali e non sullo spazio occupato;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata e simulazione fotografica con l'inserimento dell'armadio (render).

ROMA



3. Nel caso di posizionamento non programmabile di armadi stradali, il soggetto attuatore è comunque tenuto alla presentazione di apposita istanza di autorizzazione/concessione, corredata della documentazione sopra indicata.

4. Il posizionamento degli armadi stradali non deve alterare o turbare il decoro urbano dell'area di riferimento né compromettere visuali rilevanti dal punto di vista storico- ambientale. Il posizionamento in aree di pubblica circolazione deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada senza costituire ostacolo, anche visivo, al traffico veicolare, al contempo garantendo il libero transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

5. Ove per dimostrate ragioni tecniche e di integrazione funzionale dei servizi a rete, sia necessario procedere al posizionamento di più armadi in modo ravvicinato nel medesimo tratto stradale, i soggetti attuatori, sulla base delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Competente sono tenuti a posizionare gli occorrenti apparati prioritariamente all'interno di una unica camera interrata da realizzarsi a loro cura e spesa e, ove ciò non sia possibile, in un unico manufatto sul soprassuolo opportunamente compartimentato. La medesima disposizione si applica anche nel caso di plurimo ravvicinato posizionamento di armadi stradali tali da alterare il decoro dell'ambito urbano interessato ovvero creare intralcio o pericolo alla mobilità pedonale e alla fruibilità del marciapiede.

6. Gli armadi stradali devono essere di tipo stagno, antisfondamento, in robusta costruzione atta a garantire la massima protezione contro la corrosione, gli agenti atmosferici e gli atti vandalici. Ciascun armadio deve riportare una etichetta recante la via e il numero civico di collocazione e inoltre il soggetto proprietario del manufatto con l'indicazione dei recapiti da contattare in caso di necessità.

7. E' fatto carico ai soggetti proprietari di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armadio e ad ogni altro necessario intervento di messa in ripristino. E' fatto, altresì, carico di provvedere alla costante vigilanza della integrità e chiusura dell'armadio e della relativa conservazione in buono stato in modo che dalle condizioni dell'armadio stesso non possa derivare pericolo alcuno per l'incolumità pubblica. I soggetti proprietari sono tenuti a risarcire il danno a persone o cose cagionato dal malfunzionamento o dalla mancata manutenzione tenendo indenne l'Amministrazione capitolina da qualunque azione civile o penale conseguente al mancato rispetto della presente disposizione.

8. Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente Regolamento, i soggetti proprietari avviano apposito censimento degli armadi stradali esistenti, da concludersi entro i successivi tre mesi, per conformare tali manufatti alle presenti disposizioni, individuando e rimuovendo, a loro cura e spese, gli armadi non più necessari e provvedendo allo spostamento, previa autorizzazione, ed alla manutenzione di quelli non conformi alle presenti disposizioni. L'esito del censimento è comunicato al Dipartimento e alle competenti UOT municipali.

9. Il posizionamento di armadi stradali soggiace all'applicazione del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico temporanea in relazione alla superficie di suolo effettivamente occupata "e permanente ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento Cosap".

10. Il Dipartimento e le UOT municipali procedono ad appositi controlli sul rispetto di tali disposizioni e, ove necessario, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico nonché le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ROMA



ARTICOLO 16 (Manufatti interrati)

1. La realizzazione di manufatti interrati nel sottosuolo capitolino consistenti in opere edili atte ad ospitare apparecchiature tecnologiche a servizio delle reti è soggetta ad autorizzazione/concessione al sensi delle disposizioni del presente Regolamento ed al versamento del canone di occupazione permanente di suolo pubblico.

E' fatto carico ai soggetti proprietari di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e ad ogni altro necessario intervento di messa in ripristino. E' fatto, altresì, carico di provvedere alla costante vigilanza della integrità e della relativa conservazione in buono stato in modo che dalle condizioni del manufatto non possa derivare pericolo alcuno per l'incolumità pubblica. I soggetti proprietari sono tenuti a risarcire il danno a persone o cose cagionato dalla mancata manutenzione tenendo indenne l'Amministrazione capitolina da qualunque azione civile o penale conseguente al mancato rispetto di tale prescrizione.

ARTICOLO 17 (Chiusini)

1. L'apertura di chiusini, è soggetta ad autorizzazione/concessione della UOT municipale in assenza della quale ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico o di quelle previste dal presente Regolamento. L'attività è inoltre soggetta al versamento dei corrispettivi previsti dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b).

2. La comunicazione deve indicare l'esatta ubicazione, la motivazione e la durata dell'intervento. Il soggetto attuatore, nell'esecuzione dei lavori, deve assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità con specifico riferimento alla sicurezza della circolazione stradale, avendo cura di non arrecare danni all'infrastruttura stradale e di prevenire eventuali cedimenti della stessa, garantendo, altresì, nell'area interessata, la circolazione veicolare ed il transito pedonale e delle persone disabili, specialmente verso gli ingressi esistenti, salvo diversa disposizione. Adotta, inoltre, le necessarie misure in termini di segnaletica stradale.

ARTICOLO 18 (Consegna e restituzione dell'area)

1. Il soggetto attuatore prende in consegna l'area di intervento dalla data di rilascio dell'autorizzazione/concessione e comunica alla U.O.T. municipale la data di effettivo inizio lavori. Dal momento della presa in consegna dell'area, sono a carico del soggetto attuatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'intervento. Dall' stesso momento, l'Amministrazione capitolina è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza della vigente normativa, con specifico riferimento alle disposizioni in tema di circolazione stradale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ordine pubblico, di salvaguardia dell'ambiente e delle preesistenze archeologiche. L'Amministrazione è, altresì, manlevata da pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni eventualmente subiti.

ROMA



2. Il soggetto attuatore comunica, nel giorno stesso, la data di conclusione dei lavori e la restituzione provvisoria all'uso pubblico dell'area a seguito dell'avvenuto ripristino provvisorio della superficie stradale e contestualmente trasmette l'attestazione del Direttore dei lavori - controfirmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato - che l'area è stata ripristinata in modo tale da garantire la normale mobilità pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, ivi compreso il riposizionamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

3. Entro 10 giorni dal ripristino definitivo, il soggetto attuatore presenta all'ufficio competente la seguente documentazione:

- attestazione del Direttore dei lavori - controfirmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato - che il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e che è stato integralmente eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione stradale e della eventuale segnaletica orizzontale e verticale e che l'area è stata definitivamente ripristinata in modo tale da garantire la normale mobilità pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza;
- scheda analitica riepilogativa delle caratteristiche tecniche dei lavori eseguiti, sottoscritta dal Direttore dei lavori e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato, con specifico riferimento alla esatta collocazione e dimensioni dell'impianto oggetto di posa e/o manutenzione ed ai materiali di riempimento utilizzati;
- apposite planimetrie dell'intervento riportanti le sezioni rilevate nei punti più significativi dello scavo e raffiguranti anche gli impianti di altri gestori ed eventuali reperti archeologici.

4. Restano a carico del soggetto attuatore la responsabilità civile e penale per danni causati dall'esecuzione dei lavori nel periodo intercorrente tra la restituzione provvisoria dell'area e quella definitiva nonché gli interventi necessari per eliminare situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza, si procede ai sensi del successivo comma 7.

5. Decorsi 180 giorni dalla restituzione provvisoria dell'area all'uso pubblico, il soggetto attuatore concorda entro quindici giorni, la data della visita per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori con l'Ufficio Competente ed il Direttore dei lavori. L'Ufficio Competente partecipa ad almeno al 5% delle visite concordate. All'esito positivo della visita, si procede, con apposito verbale, sottoscritto dalle parti, alla riconsegna definitiva dell'area all'uso pubblico, previo rilascio, da parte del Direttore dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione ovvero collaudo, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato munito di procura.

6. Ove non si possa procedere all'accertamento del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, l'Ufficio competente provvede alla contestazione delle relative irregolarità riscontrate ed intima, per iscritto, al soggetto attuatore l'immediata esecuzione delle opere necessarie, fissando apposito termine. In caso di inottemperanza all'intimazione, si procede all'esecuzione dei lavori in danno a carico del soggetto attuatore, a valere sul deposito cauzionale di cui all'art. 7, comma 3 fino alla concorrenza del deposito stesso e, ove occorra, attivando le procedure di recupero del relativo credito ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

7. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e la restituzione definitiva dell'area, in applicazione degli artt. 1667 e 1669 del codice civile, non solleva il soggetto attuatore dalla responsabilità civile e penale conseguente a fatti avvenuti successivamente come nel caso di evidente

ROMA



dissesto della pavimentazione stradale o di vizi occulti imputabili al riempimento dello scavo e/o al ripristino della pavimentazione.

8. Gli oneri da addebitare al soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori in danno di cui al comma 6, sono computati in base ai prezziari ufficiali recepiti dalla Amministrazione capitolina senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali, oltre a IVA. Nel caso in cui i lavori in danno siano eseguiti in economia ovvero i relativi prezzi non siano contemplati dalle suddette tariffe, si procede ad apposita analisi dei prezzi a cura dell'Ufficio competente.

9. Nel caso di esecuzione di lavori in danno, sono, altresì, dovuti dal soggetto attuatore i diritti stabiliti per legge o per provvedimento dell'Amministrazione capitolina.

ARTICOLO 19

(Catasto Reti)

1. E' istituito il Catasto Reti costituito dalla documentazione unificata, su base informatica, dei servizi a rete e relativi manufatti ed opere civili ubicati nel sottosuolo, suolo e soprassuolo di Roma Capitale.

2. Per la costituzione del Catasto Reti, i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere, su base cartografica georeferenziata ed informatizzata, gli elaborati grafici relativi a ciascun intervento autorizzato, in scala opportuna, posizionati sugli elementi geometrici, recanti l'esatta collocazione dei tracciati delle canalizzazioni, le dimensioni dello scavo, l'esatta posizione dei pozzetti, la tipologia e la profondità di posa delle canalizzazioni, l'eventuale posizione di altre canalizzazioni e l'eventuale presenza di reperti archeologici allo scopo di assicurarne la rintracciabilità. I soggetti attuatori, a tal fine, inviano al Dipartimento i dati aggiornati al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento del Catasto Reti.

ARTICOLO 20

(Controlli)

1. La UOT competente dispone, nel corso della realizzazione dei lavori o successivamente, l'esecuzione di controlli per accertare la corretta esecuzione dei lavori e contestare eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, applicando, ove necessario, le relative sanzioni e/o penali. Il Dipartimento comunica alla UOT, per gli adempimenti di competenza, l'esito dei controlli effettuati sulle strade di Grande Viabilità.

2. Ove riscontrate le violazioni, l'Ufficio competente provvede alla contestazione delle relative irregolarità riscontrate ed intima, per iscritto, al soggetto attuatore l'immediata esecuzione delle opere necessarie, fissando apposito termine. In caso di inottemperanza all'intimazione, si procede all'esecuzione dei lavori in danno a carico del soggetto attuatore, a valere sul deposito cauzionale di cui all'art. 7, comma 3 fino alla concorrenza del deposito stesso e, ove occorra, attivando le procedure di recupero del relativo credito ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. Il Dipartimento, di concerto con il Municipio competente, può disporre l'esecuzione di controlli a campione sui materiali utilizzati avvalendosi di istituti universitari e/o organismi qualificati nella

ROMA



misura non inferiore al 5% del totale dei lavori inseriti nella programmazione annuale, indicando in un documento riepilogativo quanti di questi controlli hanno dato esito negativo e quanti positivi.

ARTICOLO 21

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella misura ivi indicata e determinata in base all'entità del danno arrecato, all'impatto per la cittadinanza in termini di pericolo per la pubblica incolumità ovvero di disagi per la circolazione pedonale e stradale. Le sanzioni si applicano, altresì, per la violazione delle direttive emanate nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle previste dal Regolamento COSAP.
3. L'intervenuta applicazione delle sanzioni è comunicata dall'Ufficio competente al Dipartimento che, in caso di reiterata violazione della stessa norma o di tre o più violazioni di norme da parte del medesimo soggetto attuatore, può disporre la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni nei confronti dello stesso per un periodo fino a sei mesi, salvo gli interventi urgenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento. Il periodo di sospensione è determinato in base ai criteri di cui al comma 1, nonché in considerazione del numero delle violazioni del presente Regolamento perpetrate.

ARTICOLO 22

(Entrata in vigore e norma transitoria)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo tre mesi dalla sua emanazione. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le procedure per le quali sia stata presentata istanza in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette all'applicazione delle disposizioni previgenti.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO AL REGOLAMENTO SCAVI (art. 14, comma 8)

La distanza minima di rispetto delle alberature esistenti deve essere conforme alle indicazioni riportate nel seguito per i diversi generi e specie divisi in classi:

- classe A (lo scavo deve essere eseguito ad almeno 1,5 m. della base del fusto)

citrus (specie varie) (agrumi),
diospyros (specie varie) (cachi),
hibiscus syriacus (ibischi),
lagestromia (specie varie) (lagestromia),
laurus nobilis (ceppaia) (lauro),
nerium oleander (oleandro),
pittosporum tobira (pitosforo),
prunus (specie varie) (pruno),
tamarix (specie varie) (tamarice),
 arbusti e siepi fini ad una altezza inferiore a 2,5 m.;
 essenze arboree varie non previste di altezza inferiore a 6 m.;

- classe B (lo scavo deve essere eseguito ad almeno 3 m. dalla base del fusto):

acacia speciosa (acacia),
acer (specie varie) (acero),
abizia jubrissin (gaggi),
catalpa (specie varie),
ceratonia siliqua (carrubba),
cercis siliquastrum (albero di Giuda),
coccolus laurifolia (lauro trifogliato),
cupressus sempervirens (specie varie) (cipresso),
koelreuteria paniculata (coebrentheria),
luburnum, anagyroides (maggiociondolo),
ligustrum (specie varie) (ligustro),
melia azederach (albero dei rosari),
moru speciosa
olea europea (olivo),
palma (specie varie) (palma),
prunus avium (ciliegio da fiore),
robinia hispida rosea (robinia),
robinia neomexicana (robinia),
robinia umbraculifera (robinia),
taxus baccata (tasso),
 arbusti e siepi di altezza superiore a 2,5 m.,
 essenze arboree varie non previste di altezza compresa fra 8 m. e 10 m.;

- classe C (lo scavo deve essere eseguito ad almeno 4 m. dalla base del fusto):

ascalus hippocastanum (ippocastano),
abies (specie varie) (abete),
casuarina (specie varie) (casuarina),
cedrus (specie varie) (cedro),
celtis australis (bagolaro),
cinnamomum camphora (canfora),
cupressus,
eucalyptus (specie varie) (eucalipto),
fagus (specie varie),
fraxinus (specie varie) (frassino),
gleditsia (specie varie) (falso carrubo),
gingko biloba (albero della vita),
liriodendrom tulipifera (albero dei tulipani),
magnolia grandiflora (magnolia),
paulownia tomentosa (paulonia),
pinus (specie varie) (pino),
platanus (platano),
podocarpus (specie varie) (podocarpo),
populus (specie varie) (pioppo),
quercus (specie varie) (quercia),
salix (specie varie) (quercia),
sophora japonica (sopora),
tilia (specie varie) (tiglio),
ulmus,
juglans (specie varie) (noce),
 essenze arboree varie non previste di altezza superiore a 10 m.;

- classe D: riguarda essenze di qualsiasi genere e specie definite <<secolari>> o <<patriarchi>> che devono essere salvaguardate definendo le scelte operative di scavo, o le attività di cantiere, singolarmente, di concetto con il Dipartimento Tutela Ambientale.

La distanza di scavo per le alberature di qualsiasi genere e specie di diametro tronco compreso fra 0,70 – 1,50 m. deve essere almeno 5 m.

La distanza di scavo per le alberature di qualsiasi genere e specie di diametro tronco superiore a 1,50 m. definite “esemplari”, deve essere almeno 6 m.

Eventuali deroghe dovranno essere, di volta in volta, sottoposte alla valutazione del Dipartimento Tutela Ambientale.

**DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE ED IL
RIPRISTINO DI SCAVI STRADALI PER LA POSA DI
CANALIZZAZIONI E RELATIVE OPERE CIVILI E
MANUFATTI DESTINATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI
A RETE NEL SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DI
ROMA CAPITALE**

ROMA



CAPITOLO 1

Il presente Disciplinare Tecnico regola le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino, sia provvisorio che definitivo, per la posa di canalizzazioni interrato nelle sedi viarie in manutenzione a Roma Capitale.

Il Disciplinare Tecnico regola, altresì, le modalità ed il dimensionamento degli scavi, in funzione dell'unità tecnologica oggetto d'intervento di scavo.

I lavori devono essere eseguiti secondo quanto disposto nel presente Disciplinare e secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione/concessione.

ART. 1 - PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

1. Le opere che prevedono interventi di scavo sul suolo pubblico, su aree di proprietà dell'Amministrazione Capitolina, su strade, su pertinenze stradali o su aree con servitù di pubblico transito, devono essere eseguite con idonee attrezzature e con macchine operatrici, (fresatrici, escavatori, finitrici, automezzi, dischi taglia-asfalto, ecc.), omologate ed in perfetto stato di efficienza.
2. Per ogni intervento di sistemazione di sedi stradali, fognature, e di ogni altra tipologia di sottoservizi, di competenza delle U.O.T. Municipali, del Dipartimento, della U.O. Fognature e degli altri Enti gestori di sottoservizi, dovrà preventivamente essere verificata, prima di ogni intervento su opere esistenti o di nuova realizzazione, mediante accertamenti diretti (rilievi speleo, sondaggi) l'integrità del sottosuolo, onde accertare l'assenza di cavità sotterranee artificiali ubicate nell'area di influenza degli interventi da realizzarsi, ai fini della sicurezza, fattibilità, funzionalità e integrità delle opere da realizzarsi evitando di indurre accelerazione dei fenomeni degenerativi a carico della statica delle cavità eventualmente presenti nel raggio d'influenza dell'intervento stesso.
3. E' vietata la realizzazione di scavi obliqui – in minirincea o a cielo aperto - su carreggiata rispetto all'asse stradale.
4. I lavori di scavo e di ripristino dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
5. Le aree oggetto di scavo devono risultare costantemente sgombre dai materiali di risulta e libere da ogni impedimento in modo da consentire in ogni momento visite di controllo e verifiche.
6. E' assolutamente vietato il riempimento dello scavo con i materiali di risulta provenienti dallo scavo stesso (salvo se non espressamente riportato nel provvedimento di autorizzazione o preventivamente concordato e autorizzato dalla U.O.T. competente).
7. Il soggetto attuatore deve provvedere a proprie cura e spese, se ricadenti nell'area di intervento, alla sistemazione e/o la sostituzione e/o al riposizionamento di cigliature dei marciapiedi, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale ed orizzontale, arredi e ogni altro elemento, eventualmente danneggiati, al fine di ripristinare le condizioni preesistenti alle lavorazioni.
8. Con il ripristino definitivo dello scavo il soggetto attuatore deve provvedere a propria cura e spese alla verifica della rete idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche ricadente nell'area di intervento, anche se non direttamente interessata dai lavori ed attestarne la corretta funzionalità.

ROMA



9. Con il ripristino *definitivo* dello scavo il soggetto attuatore deve provvedere inoltre, a propria cura e spese, alla pulizia di pozzetti, caditoie e bocche di lupo ricadenti nell'area di intervento anche se non direttamente interessate dai lavori.
10. Al termine dei lavori la pavimentazione stradale deve risultare perfettamente complanare e sagomata e ripulita di materiali di risulta.
11. Gli interventi di scavo, eseguiti con qualsiasi tecnica, su marciapiedi devono prevedere anche la realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza).
12. Qualsiasi sia la tecnica di scavo utilizzata, con il completamento dell'intervento deve essere fornita all'Amministrazione Capitolina, su supporto digitale, l'esatto posizionamento planimetrico ed altimetrico del cavo/i posato.
13. Il ripristino definitivo dello scavo s'intende concluso con l'effettuazione degli interventi di cui ai precedenti punti 6,7, 8 e con il deposito degli elaborati di cui al precedente punto 10 nonché di quelli prescritti nella autorizzazione/concessione.
14. L'area di cantiere deve essere opportunamente segnalata e circoscritta (cartellonistica stradale idonea ed omologata - transenne rigide - pannelli *tipo* orso-grill - picchetti metallici e rete plastificata - new jersey ecc...) e comunque le suddette recinzioni dovranno risultare conformi a quanto stabilito/previsto nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
15. Devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
16. Qualora il ripristino definitivo, le cui misure sono calcolate secondo le disposizioni del Presente Disciplinare, impegni una parte di intersezione stradale, lo stesso dovrà estendersi alla intera intersezione, in asse con la carreggiata stradale sulla quale è stato realizzato lo scavo.

ART. 2 - POSIZIONAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI NEL CORPO STRADALE

Qualsiasi sia la tipologia di scavo utilizzata, il posizionamento delle canalizzazioni deve avvenire secondo i seguenti principi:

- preservare la sicurezza stradale della circolazione;
- arrecare il minor danno al complesso infrastrutturale viario con il contenimento del cedimento del corpo stradale;
- preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali;
- facilitare la circolazione veicolare;
- ridurre i tempi d'esecuzione;
- ridurre la quantità di materiale di risulta;
- garantire l'integrità funzionale dei manufatti e dei sottoservizi esistenti.

Le canalizzazioni sono posizionate, prioritariamente, negli alloggiamenti o nei manufatti già disponibili nelle infrastrutture stradali, come cunicoli, polifere inutilizzate, cavidotti, intercapedini, anche utilizzati da altri sottoservizi, purché compatibili con le rispettive norme di settore.

Nel caso di una assoluta e comprovata mancanza degli alloggiamenti o dei manufatti di cui sopra, le canalizzazioni devono essere posizionate secondo le seguenti priorità:

- a) nelle fasce di pertinenza;

ROMA



- b) sotto la pavimentazione del marciapiede;
- c) in banchina o nelle aree adibite alla sosta dei veicoli (nella parte più lontana dal margine);
- d) in carreggiata stradale (nella parte più vicina al margine).

Qualunque sia il posizionamento adottato, deve essere garantita la salvaguardia delle alberature esistenti e dei relativi apparati radicali, delle caditoie, dei boccacci, delle griglie e delle relative reti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

In assenza di alloggiamenti esistenti in loco o di manufatti disponibili nel corpo stradale, le canalizzazioni devono essere installate utilizzando la migliore tecnologia di scavo disponibile, la meno invasiva e la più idonea alla canalizzazione da porre a dimora anche e soprattutto in funzione della tipologia di pavimentazione esistente (conglomerato – selciato, ecc...).

Il soggetto attuatore deve sempre preferire tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale, quale perforazioni orizzontali o minitrincee, a quelle di scavo di tipo tradizionale a cielo aperto.

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, le canalizzazioni devono essere posate ad una profondità non inferiore a m 1,00, (misurata dal piano viabile all'estradosso dei manufatti protettivi) con eccezione delle canalizzazioni digitali installate con procedimento in minitrincea.

Per l'installazione delle infrastrutture digitali, eseguite con la tecnica della minitrincea, la profondità minima autorizzata dall'Amministrazione è di cm. 75, (misurata dal piano viabile all'estradosso dei manufatti protettivi).

In tutti i casi le canalizzazioni non possono essere poste ad una profondità superiore a m. 2,50 dal piano viabile.

L'Amministrazione capitolina può valutare e successivamente concedere eventuali deroghe alla profondità di posa delle canalizzazioni. Resta inteso che tale deroga sarà rilasciata esclusivamente in caso di assoluta e documentata impossibilità di utilizzare ulteriori tecniche lavorative.

ART. 3 - "SCAVO A PERFORAZIONE ORIZZONTALE"

3.1 Indagine del sito e analisi dei sottoservizi esistenti

Considerate le modalità operative per l'utilizzo di tale tecnologia fermo restando quanto previsto all'art.1 punto 2 è necessario eseguire, prima dell'intervento, una attenta indagine del sito al fine di rilevare l'eventuale presenza di sottoservizi e/o manufatti che possano essere danneggiati o recare qualsiasi impedimento alla realizzazione della perforazione.

Occorre pertanto acquisire recente ed attendibile documentazione cartografica ed eseguire un approfondito rilievo in sito con sistema "Georadar" per la determinazione delle preesistenze fino ad una profondità di m 3.00 dal piano stradale.

Sulla scorta delle indagini suddette, il Soggetto attuatore deve predisporre un elaborato grafico con indicazioni dettagliate e quotate del tracciato da eseguire, corredato di sezioni di scavo, numero di tubazioni da posare ed eventuali interferenze riscontrate. Il richiedente deve presentare, inoltre, dichiarazione di compatibilità dell'intervento con le preesistenze rilevate nel sottosuolo.

ROMA



Riguardo alle modalità per la realizzazione ed il ripristino dei “pozzi tecnici di partenza e di arrivo” necessari alla perforazione orizzontale si rimanda al successivo art. 7.

ART. 4 - “SCAVO IN MINITRINCEA”

4.1 Generalità

Fermo quanto previsto dall’art. 2, sono ammessi scavi in minitrincea esclusivamente sulle infrastrutture stradali costituite da pavimentazioni in conglomerato bituminoso o da sottofondi compatti.

4.2 Indagine del sito e analisi dei sottoservizi esistenti

Per l’esecuzione dello scavo con la tecnica in minitrincea si deve procedere all’indagine preliminare del sito *per una profondità di m. 1.50* con le stesse modalità di cui all’art. 3, punto 3.1.

4.3 Modalità d’intervento

L’intervento deve avvenire secondo le seguenti fasi operative:

- a) taglio e scavo del marciapiede o della sovrastruttura stradale effettuato con apposita macchina, fresa/scavac canale, per una larghezza di 5/10 cm e profondità tale da assicurare comunque uno spessore libero minimo di 75 cm dall’estradosso del tubo più superficiale al piano stradale. Il taglio dello scavo deve risultare netto e rettilineo in superficie, evitando in modo assoluto di lesionare la pavimentazione limitrofa alla sezione di scavo. In caso contrario, si deve procedere al riadeguamento del taglio.
- b) posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all’interno della minitrincea. Al fine di assicurare un estradosso costante, i tubi dovranno essere fermati sul fondo della minitrincea, assicurando che con la posa della malta di riempimento non subiscano la spinta verso l’alto;
- c) riempimento dello scavo con malta cementizia areata (escluse miscele betonabili) composta di aggregati selezionati e lavati (ghiaietto 3-6) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento, opportunamente additivata con prodotti aeranti ed avente un $R_{ck} \geq 25 \text{ N/mm}^2$ a 7 giorni. Il riempimento dello scavo sia su *carreggiata* stradale che su marciapiede, con pavimentazione in conglomerato bituminoso deve avvenire fino alla quota dell’intradosso dello strato di usura;
- d) ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso su carreggiata stradale:
 - scavo longitudinale su carreggiata stradale con conglomerato bituminoso di tipo “modificato soft” dello spessore di cm. 4 (misurato a compressione ultimata), da eseguirsi con vibro finitrice, previa fresatura per una larghezza di almeno mt. 2,00 in asse allo scavo, stesura di mano d’ancoraggio costituito da emulsione bituminosa e finito con la perfetta rullatura dei giunti senza lasciare dislivello alcuno con il piano stradale esistente.

La compattazione dello strato d’usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore non inferiore a 9 tonnellate.

ROMA



Qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati con materiale della stessa tipologia e caratteristica, onde garantire la continuità del requisito.

La generatrice superiore dello strato d'usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente e la configurazione finale della sede viabile oggetto d'intervento non deve presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale.

Il ripristino deve essere esteso per almeno 1,50 metri oltre le testate di inizio e fine dello scavo.

- scavo trasversale su carreggiata stradale con conglomerato bituminoso di tipo "modificato soft" dello spessore di cm. 4 (misurato a compressione ultimata), da eseguirsi con vibro finitrice, previa fresatura per una larghezza di almeno mt. 2,00 in asse allo scavo, e per una lunghezza pari all'intero senso di marcia, stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa e finito con la perfetta rullatura dei giunti senza lasciare dislivello alcuno con il piano stradale esistente.

La compattazione dello strato d'usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore non inferiore a 9 tonnellate.

Qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati con materiale della stessa tipologia e caratteristica, onde garantire la continuità del requisito.

La generatrice superiore dello strato d'usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente e la configurazione finale della sede viabile oggetto d'intervento non deve presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale.

Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 20,00, il ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale deve essere ricompreso sull'intera superficie compresa tra i due scavi, aumentata di m 1,00 dal bordo esterno dello scavo.

- scavo longitudinale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm 1,8 misurato a compressione ultimata), per l'intera superficie dello stesso marciapiede.

Con il ripristino della pavimentazione del marciapiede si deve provvedere alla realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza).

- scavo trasversale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm 3) o asfalto colato (spessore cm 1,8), per una larghezza, in asse allo scavo di m 2.00.

Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 10,00, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sull'intera superficie compresa tra i due scavi aumentata di 1.00 dal bordo esterno dello scavo.

e) Opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI.**

ROMA



E' assolutamente vietato il riempimento dello scavo con materiali di risulta o con altri materiali diversi dalla malta areata.

Tutti i materiali e la relativa posa in opera dovranno rispettare le prescrizioni tecniche, prestazionali ed operative riportate nello specifico **CAPITOLO 2**.

ART. 5 - SCAVO IN TRINCEA DI TIPO TRADIZIONALE O A CIELO APERTO

5.1 Generalità

Qualora non sia assolutamente possibile utilizzare tecnologie a basso impatto ambientale, la posa in opera delle canalizzazioni avviene mediante scavo in trincea di tipo tradizionale.

Sulla carreggiata stradale, qualsiasi sia la tipologia della pavimentazione, ovvero in conglomerato bituminoso o in materiale lapideo (selciati, lastricati ecc.) si deve procedere ad eseguire un primo ripristino avente carattere provvisorio e successivamente il ripristino definitivo.

5.2 Indagine del sito e analisi dei sottoservizi esistenti

Per l'esecuzione dello scavo si deve procedere all'indagine preliminare del sito per una profondità di m 3,00 con le stesse modalità di cui all'art. 3, punto 3.1.

5.3 Scavo su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso - Ripristino provvisorio

L'intervento deve avvenire secondo le seguenti fasi operative:

- a - perimetrazione dello scavo, mediante doppio taglio del conglomerato bituminoso nel senso longitudinale allo scavo, per il suo intero spessore. Il taglio deve essere effettuato impiegando esclusivamente macchinari muniti di apposito disco taglia-asfalto e deve essere netto e rettilineo. Lo scavo deve essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si deve riadeguare il taglio. Lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali con una larghezza minima pari al diametro esterno della infrastruttura a rete da posare incrementata di ulteriori cm 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della canalizzazione.
- b - eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa della canalizzazione;
- c - posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo;
- d - riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso dello strato di collegamento (bynder);
- e - ripristino provvisorio della pavimentazione con conglomerato bituminoso di collegamento (bynder), per uno spessore, a compressione avvenuta, di circa cm 13. Il ripristino deve essere esteso per almeno - 5,00 metri oltre le testate di inizio e fine dello scavo. La generatrice superiore del conglomerato bituminoso deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente.
- f - ripristino delle pertinenze stradali manomesse di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI** - ad esclusione della segnaletica orizzontale.

ROMA



Qualora la fondazione stradale sia costituita da una soletta in calcestruzzo, si deve prevedere anche la ricostruzione dello strato in calcestruzzo avente lo stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a cm 15/20. Il calcestruzzo deve avere resistenza caratteristica a compressione minima pari a RcK 250. Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell'armatura metallica con barre di diametro omogeneo a quelle esistente comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto prescritto nel d.m. 14/01/08.

5.4 Scavo su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso Ripristino definitivo

In sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione dovranno essere valutate le modalità di ripristino definitivo dello scavo secondo i parametri tecnici e la casistica appresso indicati a garanzia di una omogenea sistemazione della pavimentazione stradale correlata all'ottimale stato manutentivo e alla sicurezza pedonale e veicolare.

5.4.1 Scavo longitudinale su strade aventi carreggiata a senso unico di marcia o a doppio senso di marcia con una sola corsia per ogni senso:

- 1- fresatura per l'intera larghezza della carreggiata stradale fino alla profondità di cm 3;
- 2- ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 10 per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;
- 3- stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa;
- 4- stesura, per una larghezza complessiva di m 2.00 in asse al cavo, del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm. 10;
- 5- stesura, per l'intera larghezza della carreggiata stradale, dello strato d'usura in conglomerato bituminoso di tipo "modificato soft" per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 3. Il ripristino deve essere esteso per almeno 5,00 metri oltre le testate di inizio e fine dello scavo;
- 6- opere complementari di ripristino di cui all' art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

5.4.2 Scavo longitudinale su strade aventi carreggiata a doppio senso di marcia con due o più corsie per ogni senso:

- 1- fresatura, per una larghezza pari all'intero senso di marcia fino alla profondità di cm 3;
- 2- ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 10 per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;
- 3- stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa;
- 4- stesura del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 10;
- 5- stesura dello strato d'usura in conglomerato bituminoso di tipo "modificato soft" per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 3. Il ripristino deve essere esteso per almeno 5,00 metri oltre le testate di inizio e fine dello scavo.
- 6- Opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

5.4.3 Scavo trasversale:

- 1- fresatura, per una larghezza minima di m 10, in asse allo scavo della pavimentazione stradale fino alla profondità di cm 3;

ROMA



- 2- ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 10 per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;
- 3- stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa;
- 4- stesura del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 10, per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;
- 5- stesura, per una larghezza minima di m 10 in asse al cavo, dello strato d'usura in conglomerato bituminoso di tipo "modificato soft" per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 3 il ripristino deve essere esteso a l'intera sede stradale quando trattasi di semi attraversamenti o porzioni di esso;
- 6- opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 20,00, il ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale deve essere ricompreso sull'intera superficie compresa tra i due scavi, aumentata di m 5,00 da ogni bordo esterno dello scavo.

In tutti i casi, qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente, si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati onde garantire la continuità di tali requisiti.

La generatrice superiore dello strato d'usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti la compattazione sia dello strato di collegamento che dello strato d'usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore del peso non inferiore a 9 tonnellate.

Tutti i materiali e la relativa posa in opera dovranno rispettare le prescrizioni tecniche, prestazionali ed operative riportate nello specifico **CAPITOLO 2**.

A richiesta dell'Ufficio competente le lavorazioni descritte ai punti 2, 3 e 4 dei capoversi 5.4.1. – 5.4.2. - 5.4.3. possono essere sostituite con le seguenti lavorazioni equivalenti:

2 bis) ulteriore fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 5 per una larghezza complessiva di m 2,00 in asse al cavo;

3 bis) stesura di geocomposito antipumping sulla sommità del riempimento dello scavo finito con miscele betonabile per l'intera superficie dell'allargamento tecnico;

4 bis) stesura di conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta di cm 5 per l'intera superficie dell'allargamento tecnico.

La modalità di posa in opera e le relative prescrizioni tecniche e prestazionali del geocomposito antipumping sono riportate nello specifico **CAPITOLO 2**.

5.5 Scavo longitudinale su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bituminoso o in asfalto colato

- a- rimozione dell'intera pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso o asfalto colato;

ROMA



- b- perimetrazione dello scavo, mediante doppio taglio del massetto di fondazione nel senso longitudinale allo scavo, per il suo intero spessore. Il taglio deve essere effettuato impiegando esclusivamente macchinari muniti di apposito disco taglia-asfalto e deve essere netto e rettilineo. Lo scavo deve essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si deve riadeguare il taglio. Lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali e deve avere una larghezza minima pari al diametro esterno della infrastruttura a rete oltre cm 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della canalizzazione;
- c- eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa della canalizzazione;
- d- posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo; al fine di assicurare un estradosso costante, i tubi dovranno essere fermati sul fondo della minitrincea, assicurandosi che con la posa della malta di riempimento non subiscano la spinta verso l'alto;
- e- riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso dello strato di usura;
- f- rifacimento della pavimentazione con conglomerato bituminoso (spessore cm 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm 1,8), per tutta l'intera lunghezza e larghezza dello stesso marciapiede nel tratto interessato dai lavori;
- g- Con il ripristino della pavimentazione del marciapiede si deve provvedere alla realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza).
- h- opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

5.6 Scavo trasversale su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bituminoso o in asfalto colato

- a- rimozione della pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso o asfalto colato per una larghezza in asse allo scavo di m 3,00;
- b- perimetrazione dello scavo, mediante doppio taglio del massetto di fondazione nel senso longitudinale allo scavo, per il suo intero spessore. Il taglio deve essere effettuato impiegando esclusivamente macchinari muniti di apposito disco taglia-asfalto e deve essere netto e rettilineo. Lo scavo deve essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si deve riadeguare il taglio. Lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali e deve avere una larghezza minima pari al diametro esterno della infrastruttura a rete oltre cm 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della canalizzazione;
- c- eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa della canalizzazione;
- d- posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo; al fine di assicurare un estradosso costante, i tubi dovranno essere fermati sul fondo della minitrincea, assicurandosi che con la posa della malta di riempimento non subiscano la spinta verso l'alto;
- e- riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso dello strato di usura;
- f- rifacimento della pavimentazione con conglomerato bituminoso (spessore cm 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm 1,8), per la larghezza, in asse allo scavo di m 4,00;
- g- opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

ROMA



Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 10,00, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sull'intera superficie compresa tra i due scavi aumentata di 1.00 dal bordo esterno dello scavo.

ART. 6 - SCAVO TRADIZIONALE SU PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO

Per le pavimentazioni lapidee, quali selciati, lastricati, masselli, ecc. si applicano ove possibile le modalità di esecuzione degli scavi e dei relativi ripristini riportate nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. In presenza di tali pavimentazioni non è consentito procedere con lo scavo in minitrincea.

6.1 Prescrizioni generali

Di seguito si riportano le prescrizioni relative a tali pavimentazioni:

- a) durante le operazioni di scavo deve essere usata la massima cura nella fase di rimozione delle pavimentazioni esistenti al fine di preservarne l'integrità per una successiva ricollocazione in opera;
- b) nelle successive fasi di posa si deve porre la massima attenzione per non danneggiare le pavimentazioni limitrofe allo scavo;
- c) la pavimentazione rimossa deve essere accuratamente accatastata e custodita dal Soggetto attuatore che ne rimane direttamente responsabile in luogo idoneo (magazzino o deposito), al fine di evitare furti e inopportuno utilizzo.
- d) gli elementi rovinati o danneggiati devono essere sostituiti con altri uguali o simili preventivamente concordati con il responsabile dell'Amministrazione;
- e) deve essere ricostituito il disegno geometrico preesistente salvo diverse disposizioni impartite dai Tecnici dell'Amministrazione Capitolina;
- f) la posa in opera deve rispettare le prescrizioni tecniche, prestazionali ed operative riportate nello specifico **CAPITOLO 2**.
- g) per le sole pavimentazioni su carreggiata stradale si procede ad un primo ripristino provvisorio secondo le modalità riportate descritte al punto 6.2 rimandando alla -successiva fase, descritta al punto 6.3, il ripristino definitivo.

6.2 Pavimentazione su *carreggiata* stradale in selciato o lastre – Ripristino provvisorio

- a- rimozione della pavimentazione in selciato o in lastre secondo le prescrizioni generali di cui al punto 6.1, per la larghezza necessaria allo scavo.
- b- lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali, e deve avere una larghezza minima pari al diametro esterno del cavo da posare, incrementata di ulteriori cm 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della infrastruttura;
- c- eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa dell'infrastruttura;
- d- posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo assicurandosi che lo stesso sia ben ancorato al fondo del cavo; -
- e- riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso della soletta in calcestruzzo o, se non esistente, fino allo strato di allettamento del selciato;

ROMA



- f- ricostruzione della soletta in calcestruzzo, ove presente, avente lo stesso spessore di quello esistente, e comunque di spessore non inferiore a cm 15/20. Il calcestruzzo avrà resistenza caratteristica a compressione minima pari a RcK 250. Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell'armatura metallica con barre di diametro omogeneo a quelle esistente comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto prescritto nel d.m. 14/01/08.
- g- ripristino provvisorio della pavimentazione con conglomerato bituminoso di collegamento (bynder), per lo spessore necessario al raggiungimento della quota carrabile della pavimentazione esistente.
- h- opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**- ad esclusione della segnaletica orizzontale.

6.3 Pavimentazione su *carreggiata* stradale in selciato o lastre – Ripristino definitivo

Decorsi almeno 30 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione del ripristino provvisorio, si procede con il ripristino definitivo dello scavo secondo le seguenti modalità di esecuzione:

- a) rimozione del conglomerato bituminoso precedentemente posto in opera;
- b) rimozione della pavimentazione in selciato o in lastre secondo le prescrizioni generali di cui al punto 6.1, per una larghezza di circa m 2,00 in asse allo scavo. Per sedi stradali di larghezza inferiore a 4,00 metri la rimozione della pavimentazione sarà estesa per l'intera larghezza;
- c) ricollocazione in opera del selciato o delle lastre precedentemente rimosse su predisposto allettamento di sabbia e cemento dello spessore come il preesistente.
- d) La generatrice superiore della pavimentazione ricollocata in opera deve corrispondere allo stesso livello della pavimentazione esistente;
- e) al termine della posa delle pavimentazioni di cui sopra, si deve procedere alla sigillatura delle pavimentazioni con i materiali preesistenti (bitumi o malte cementizie) per una larghezza minima in asse al cavo non inferiore a ml 2,00 incrementati di ulteriori ml 0,50 per lato di cavo posato;
- f) opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

6.4 Pavimentazione su marciapiede in selciato o lastre – Modalità operative

- a - rimozione della pavimentazione in selciato o in lastre secondo le prescrizioni generali di cui al punto 6.1, per una larghezza di circa m 2,00 in asse allo scavo.
- b - lo scavo deve essere eseguito con pareti possibilmente regolari e verticali, ed avrà una larghezza minima pari al diametro esterno del cavo da posare, incrementata di ulteriori cm 20 per lato e comunque di larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno della infrastruttura;
- c - eventuale stesura di strato di allettamento per formazione del piano di posa dell'infrastruttura;
- d - posa della infrastruttura (monotubo o politubo) all'interno dello scavo assicurandosi che lo stesso sia ben ancorato al fondo del cavo;

ROMA



e - riempimento dello scavo con miscela betonabile fluida, autolivellante e volumetricamente stabile fino all'intradosso della soletta in calcestruzzo o, se non esistente, fino allo strato di allettamento del selciato;

f - ricostruzione della soletta in calcestruzzo, ove presente, avente lo stesso spessore di quello esistente, e comunque di spessore non inferiore a cm 15/20. Il calcestruzzo avrà resistenza caratteristica a compressione minima pari a RcK 250. Si deve ripristinare la continuità e la geometria dell'armatura metallica con barre di diametro omogeneo a quelle esistente comunque non inferiore al diametro 8/10, con ancoraggi idonei a garantire la continuità con la struttura esistente secondo quanto prescritto nel d.m. 14/01/08.

g - ricollocazione in opera del selciato o delle lastre precedentemente rimosse su predisposto allettamento di sabbia e cemento dello spessore come il preesistente. La generatrice superiore della pavimentazione ricollocata in opera deve corrispondere allo stesso livello della pavimentazione esistente.

h - al termine della posa delle pavimentazioni di cui sopra, si deve procedere alla sigillatura delle pavimentazioni con i materiali preesistenti (bitumi o malte cementizie) per una larghezza minima in asse al cavo non inferiore a ml 2,00 incrementati di ulteriori ml 0,50 per lato di cavo posato.

i - ripristino delle pertinenze stradali manomesse di cui all'art. 1 - **PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**-

ART. 7 - SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI TECNICI DI PARTENZA E DI ARRIVO O PER INTERVENTI DI TIPO PUNTUALE (SINGOLE BUCHE) PER LA RIPARAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

Per l'esecuzione ed il ripristino dei pozzi e delle buche puntuali, sia in fase provvisoria che definitiva, si applicano le prescrizioni generali e le modalità di esecuzione degli scavi tradizionali o a cielo aperto descritti nell'art. 5 del Capitolo 1.

7.1 Pozzi o buche su *carreggiata* stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – Ripristino provvisorio – Ripristino definitivo

Si applicano le procedure previste rispettivamente al punto 5.3 e ed al punto 5.4 del presente disciplinare. La stesura dello strato d'usura, nella fase del ripristino definitivo, è estesa all'intera superficie dello scavo aumentata di cm 50 per lato.

7.2 Pozzi o buche su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bituminoso o in asfalto colato

Si applicano le procedure previste al punto 5.5 del presente disciplinare. La stesura dello strato d'usura è estesa all'intera superficie dello scavo aumentata di cm 50 per lato.

7.3 Pozzi o buche su *carreggiata* stradale o marciapiede con pavimentazione in selciato o lastre.

Si applicano le procedure previste ai punti 6.2 e 6.3 del presente disciplinare. La rimozione e la successiva ricollocazione in opera degli elementi costituenti la pavimentazione è estesa all'intera superficie dello scavo aumentata di cm 50 per lato.

ROMA



**ART. 8 - SCAVI ESEGUITI IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO (*STRADE* DI NUOVA COSTRUZIONE OVVERO SOGGETTE A
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)**

In caso di autorizzazioni in deroga il ripristino deve essere eseguito sull'intera carreggiata per la lunghezza dello scavo. Nel caso di attraversamento (art. 5.4.3) o pozzi tecnici (art.7) il ripristino deve essere eseguito per l'intera lunghezza della carreggiata con estensione minima di 10 metri in asse allo scavo.

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 aprile 2016.

Lì, 6 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 16 aprile 2016.

Lì, 18 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D'Amanzo

Postilla

a pag. 22, al segno * leggasi: "Domizi"

Lì, 1 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D'Amanzo